



## LA NUOVA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE NELLA CHINESE TORT LAW

JUNHONG HU

RICERCATRICE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA NELL'UNIVERSITÀ NORMALE DI PECHINO

SOMMARIO: **1.** Premessa. – **2.** La responsabilità del produttore nell'ambito nell'evoluzione storica della tutela dei consumatori – **2.1** Il contesto in cui è nata la responsabilità del produttore in Cina. – **2.2** La collocazione della responsabilità del produttore nel sistema normativo. – **2.3** *Segue.* l'evoluzione legislativa. – **3.** La responsabilità del produttore, la responsabilità per la qualità dei prodotti e la responsabilità da prodotti. – **4.** L'analisi delle norme chiave sulla responsabilità del produttore in Cina. – **5.** Il “*restatement*” della disciplina sulla responsabilità del produttore a seguito della introduzione della *Tort Law*. – **6.** *Tort Law* come risposta ad alcune questioni. – **7.** Le novità più rilevanti introdotte dalla *Tort Law*. – **8.** La menzione di alcuni casi concreti: lo scandalo di latte in polvere sofisticato di Fu Yang e lo scandalo del latte in polvere contraffatto con la melamina del Gruppo Sanlu. – **9.** La *ratio* delle nuove regole e loro efficienza per tutela del consumatore.

**1.** In Cina il problema della circolazione di prodotti sicuri e della conseguente responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso si è posto in ritardo rispetto ai paesi occidentali<sup>1</sup>.

A differenza della legislazione europea<sup>2</sup>, nella normativa cinese manca una apposita disciplina che faccia riferimento in via esclusiva e specifica alla responsabilità da prodotti difettosi. Nondimeno, in varie leggi sono presenti diverse norme che prendono in considerazione il suddetto profilo, sia pure in maniera frammentaria e non organica.

La prima menzione espressa della responsabilità civile del produttore e del venditore risale alla *General Principles of the Civil Law* (1986)<sup>3</sup>: in particolare, l'art. 122 fa riferimento alla

---

<sup>1</sup> V. HUIXING LIANG, *La responsabilità da prodotti in Cina*, in *Giurisprudenza*, 2001, 6, p. 38: « La responsabilità del produttore non è mai stata contemplata nelle prime quattro bozze del progetto delle *General Principles of the Civil Law*, predisposte dal 1979 al 1982, dalla Commissione degli esperti per l'elaborazione del Diritto Civile, incaricata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo (l'organo legislativo cinese)».

<sup>2</sup> Nella legislazione europea la normativa in materia di sicurezza dei prodotti comprende sia la disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti, che assolve una funzione di tutela preventiva dell'integrità fisica delle persone (Direttiva n. 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti) sia la disciplina sulla responsabilità per prodotti difettosi, che garantisce una tutela successiva principalmente in caso di lesione della salute e dell'incolumità dei consumatori e/o utilizzatori (Direttiva n. 85/374/ CEE sulla responsabilità del produttore).

<sup>3</sup> *Zhonghua Renmin Gongheguo Minfa Tongze* [*General Provisions of Civil Law of the People's Republic of China*] emanata con decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese No. 37 del 12 aprile 1986, su approvazione della IV Conferenza, durante la VI Sessione, dall'Assemblea Nazionale del Popolo, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1987.



responsabilità civile per i prodotti *substandard* e rappresenta un punto di partenza fondamentale.

Successivamente, la responsabilità da prodotti difettosi trova un ulteriore riferimento nella prima legge quadro generale sulla tutela del consumatore, la *Consumer Protection Law* (1993)<sup>4</sup>; difatti la disciplina in essa contenuta assume rilievo fondamentale anche e principalmente come criterio guida per i principi che sancisce.

Pressoché coeva, e ugualmente importante per la sua impostazione di carattere generale, si presenta la *Product Quality Law* (emanata nel 1993, ed emendata nel 2000)<sup>5</sup>.

Per quanto riguarda questa normativa, occorre prestare particolare attenzione al dettato dell'art. 4<sup>6</sup>, dal quale sembra doversi evincere una nozione legislativa di “responsabilità per la qualità dei prodotti” formalmente diversa da quella di “responsabilità per i prodotti difettosi” così come prevista dalla prevalente legislazione europea. Intendiamo soffermarci in seguito su tali differenze.

Tuttavia, negli artt. 41-46 della medesima disciplina, cioè della *Product Quality Law*, il legislatore, stando al carattere letterale delle regole, sembra quasi aver tradotto un regime di responsabilità del produttore, analogo a quello previsto nell'ambito della normativa europea.

Occorre, inoltre, tener conto delle normative che disciplinano la sicurezza dei prodotti per settori specifici emanate negli ultimi anni: si tratta di discipline di carattere verticale, quali l'*Agricultural Product Quality and Safety Law* (2006)<sup>7</sup>, e la *Food Safety Law* (2009)<sup>8</sup>.

---

V. anche L. MOCCIA, *Profili emergenti del sistema giuridico cinese*, Roma, 1999, p. 169. I Principi Generali del Diritto Civile hanno previsto anche ipotesi di responsabilità senza colpa, come ad esempio nel caso dei prodotti difettosi. Per la prima volta hanno fatto ingresso nell'ordinamento cinese concetti quali: il risarcimento per i danni morali, la responsabilità dello Stato e quella conseguente alla fabbricazione e distribuzione di prodotti difettosi.

<sup>4</sup> *Zhonghua Renmin Gongheguo Xiaofeizhe Quanyi Baohu Fa* [Law of the People's Republic of China On the Protection of the Rights and Interests of Consumers] emanata con decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese No. 11 del 31 ottobre 1993, su approvazione della IV Conferenza, durante la VIII Sessione, dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1994.

<sup>5</sup> *Zhonghua Renmin Gongheguo Chanpin Zhiliang Fa* [Product Quality Law of the People's Republic of China] emanata con decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese No. 71 del 22 febbraio 1993, su approvazione della XIII Conferenza, durante la VII Sessione, dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, entrata in vigore il 1° settembre 1993; in seguito emendata con decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese No. 33 dell'8 luglio 2000, su decisione della XVI Conferenza, durante della IX Sessione, del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, ed entrata in vigore il 1° settembre 2000.

<sup>6</sup> V. l'art. 4 della *Product Quality Law*: «il produttore e il venditore sono soggetti alla responsabilità per la qualità dei prodotti in base alla presente legge».

<sup>7</sup> *Zhonghua Renmin Gongheguo Nongchanpin Zhiliang Anquan Fa* [Law of the People's Republic of China on agricultural product quality and safety] emanata con decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese No. 49 nel 29 aprile 2006, su approvazione della XXI Conferenza, durante la X Sessione, dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, ed entrata in vigore il 1° novembre 2006.

<sup>8</sup> *Zhonghua Renmin Gongheguo Shipin Anquan Fa* [Law of the People's Republic of China on food safety] emanata con decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese No. 9 nel 28 febbraio 2009, su approvazione



Entrambe le discipline contengono una parte dedicata alla responsabilità civile<sup>9</sup>, nella quale prevedono la responsabilità e, quindi, il risarcimento per il danno causato dai prodotti agro-alimentari che non siano conformi agli *standards* di sicurezza introdotti.

La più autorevole dottrina cinese<sup>10</sup> ha posto in rilievo che, in occasione della codificazione del diritto civile<sup>11</sup>, sarebbe stato opportuno collocare il regime della responsabilità del produttore nella normativa sulla responsabilità civile, togliendo le norme in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi dalle discipline settoriali alle quali abbiamo fatto riferimento, ciò essenzialmente per il fatto che, in Cina, esse hanno un carattere prevalentemente amministrativo pubblicistico<sup>12</sup>.

Occorre, quindi, prendere atto della *Tort Law* (legge sulla responsabilità da illecito civile)<sup>13</sup>, emanata dal Comitato Permanente della XI sessione dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 26 dicembre 2009, recentemente entrata in vigore il 1 luglio 2010, nella quale, la responsabilità da prodotti difettosi è prevista dal capitolo V come uno dei regimi speciali di responsabilità.

Al fine di esaminare la disciplina, così come risulta a seguito del “*restatement*” del regime della responsabilità del produttore eseguito dalla *Tort Law* e nel tentativo di rilevare le principali novità, appare utile considerare, in premessa, l'evoluzione storica del regime della responsabilità da prodotti difettosi in Cina.

---

della VII Conferenza, durante la XI Sessione, dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, ed entrata in vigore il 1° giugno 2009.

<sup>9</sup> V. gli artt. 33 e 54 della *Law of the People's Republic of China on agricultural product quality and safety*, e l'art. 96 della *Law of the People's Republic of China on food safety*.

<sup>10</sup> V. HUIXING LIANG, *loc. cit.*, p. 38. v. anche BO SUN, *Le riflessioni sul miglioramento della disciplina sulla responsabilità da prodotti in Cina*, in *Forum dell'Università di Scienze Politiche e Giurisprudenza*, 2001, 1, p.101.

<sup>11</sup> La programmazione relativa alla codificazione del diritto civile in Cina, stabilita nel 1988, prevede che il corso dell'attuazione del progetto risulta diviso in tre aree: la prima, riguarda la formulazione o modificazione di leggi civili specifiche, i lavori fino ad ora hanno portato alla emanazione delle seguenti leggi: la *Contract Law* (1999), la *Marriage Law* (2001), la *Real Right Law* (2007) e la *Tort Law* (2009); la seconda prevede una modificazione dei *General Principles of the Civil Law* emanati nel 1986, questa parte è destinata a diventare la parte sui principi generali del Codice Civile; l'ultima, prevede la integrazione della parte sui principi generali e delle leggi civili specifiche, che vengono a costituire il Codice Civile. Il suddetto programma, secondo la previsione prefissata dall'organo legislativo cinese nel 2002 doveva essere stato portato a termine nel 2010, purtroppo non sarà completato in tempo.

<sup>12</sup> Infatti, non è stato completamente accolto quanto diceva la dottrina: difatti anche se nella nuova *Tort Law* è prevista la responsabilità da prodotti difettosi, tuttavia le norme precedenti non sono state abrogate, e quindi, la nuova disciplina deve essere letta congiuntamente con quella precedente.

<sup>13</sup> *Zhonghua Renmin Gongheguo Qinquan Zeren Fa* [*The Tort Law of the People's Republic of China*] emanata con decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese No. 121 del 26 dicembre 2009, su approvazione della XII Conferenza, durante la XI Sessione, dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, ed entrata in vigore il 1° luglio 2010.



## 2. *La responsabilità del produttore nell'ambito della evoluzione storica della tutela dei consumatori*

**2.1** Le riforme economiche e la politica di apertura del Paese al mondo esterno, che hanno avuto inizio nel 1979, hanno assunto (anche) riguardo al tema che ci interessa un ruolo molto importante. Esse, difatti, hanno promosso lo sviluppo dell'economia di mercato determinando cambiamenti radicali e imponendo al legislatore di prendere in considerazione aspetti che prima di tale data rilevavano in modo del tutto marginale.

Appare, difatti, evidente che, per quanto riguarda il sistema cinese, gli interessi e i diritti dei consumatori hanno trovato un punto di emersione solo con l'inizio della produzione e della distribuzione di prodotti immessi nel mercato in maniera sempre più massificata. E' evidente, ancora, che gli aspetti positivi di tale immissione sarebbero stati vanificati qualora si fosse lasciata la libertà ad alcuni imprenditori disonesti di non agire correttamente e di non prendersi cura della qualità dei prodotti o, ancora, di produrre prodotti contraffatti, falsi e scadenti pregiudicando in tal modo, oltre alla salute e la sicurezza dei consumatori, anche il funzionamento del mercato.

Una previsione legislativa che riguarda la responsabilità del produttore in Cina nasce, dunque, a seguito del sorgere e dello svilupparsi dell'economia di mercato aperto e a questa apertura si collega.

Prima delle riforme economiche e dell'apertura del Paese, per un lungo periodo di tempo la Cina si è caratterizzata per un sistema economico pianificato. Durante tale periodo, la produzione e lo scambio commerciale erano assai limitati. La maggiore sfida nella vita politica e sociale era determinata dalla mancanza di beni di consumo, e dalla necessità di offrire risposte ai bisogni, pertanto assai scarsa, per non dire assente, era l'attenzione a quella che ora definiamo la tutela dei consumatori. Una disciplina che avesse fatto riferimento alla qualità del prodotto e alla conseguente responsabilità derivante dalla sua violazione non avrebbe potuto trovare spazio nel sistema, mancando ovviamente qualunque previsione di *standard* imposti dal legislatore, e mancando ogni riferimento ad eventuali responsabilità del produttore.

Appare, perciò, logica l'assenza di una normativa specifica sulla responsabilità per prodotti difettosi nei primi tempi della *People's Republic of China*<sup>14</sup>. Ciò malgrado, produttori e venditori erano comunque tenuti a una responsabilità per i prodotti difettosi, incentrata, però, solo sulla relazione contrattuale che veniva ad instaurarsi tra il venditore e l'eventuale danneggiato (o i consumatori, seppure tale termine non era ancora utilizzato). In mancanza di un rapporto contrattuale, e quindi per quanto riguarda quello che viene definito produttore, le parti lese potevano eventualmente ottenere un risarcimento solo ricorrendo a un complesso sistema di diritti e obbligazioni<sup>15</sup>, la maggior parte dei quali risultano tuttora presenti nelle *General Principles of the Civil law*, emanate nel 1986.

---

<sup>14</sup> V. E.J. EPSTEIN, *Tortious Liability for Defective Product in the People's Republic of China*, 2J, *Chinese Law*, 1988, p. 285.

<sup>15</sup> V. EPSTEIN, *op. cit.*, p. 294.



Nel contesto sopra delineato, il legislatore cinese – approfittando dell’esperienza dei Paesi più evoluti, e in particolare facendo riferimento alla direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, nonché al più risalente *Restatement of Torts (Second) degli Stati Uniti* (1965)– ha operato un primo riferimento alla responsabilità del produttore nell’art. 122, sezione 3, intitolata “*Civil Liability For Infringement of Rights*”, capitolo 6 “*Civil Liability*”, delle *General Principles of the Civil law*<sup>16</sup>.

Appare utile riportare testualmente la disposizione:

«Qualora un prodotto substandard cagioni, nei riguardi dei terzi, danni al patrimonio o alla persona, il fabbricante o il venditore incorrono in responsabilità civile. Se lo spedizioniere o il depositario è responsabile di tale danno, il produttore o il venditore hanno il diritto di richiedere che questi risarciscano le perdite»<sup>17</sup>.

La struttura legale, o meglio quella che secondo una categoria utilizzata dalla dottrina di *civil law* possiamo chiamare la fattispecie, così come prevista dalla norma, si presenta in maniera diversa rispetto a quella utilizzata dal legislatore europeo e, in particolare, da quello italiano. Il punto centrale, difatti, è dato dalla nozione di prodotto *substandard*, tale nozione appare, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, non coincidente con quella di “prodotto difettoso”.

La norma giuridica si riempie di contenuti concreti mediante il riferimento alla “norma tecnica” che è sottostante al concetto di *substandard*: difatti, nella lingua inglese la norma tecnica è definita “*standard*”. La norma tecnica, attraverso il rinvio implicito, acquista rilievo determinante, per cui l’interprete (e in particolare il giudice) non assume a riferimento un parametro astratto, che viene a costituire un criterio generale di sicurezza, ma si rimette alle concrete specificazioni tecniche e amministrative contenute nelle norme tecniche<sup>18</sup> elaborate secondo il sistema di standardizzazione previsto in Cina<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> V. HUIXING LIANG, *loc. cit.*, p. 38.

<sup>17</sup> Appare utile riportare anche la versione inglese della norma, la cui traduzione, così come quella italiana riportata nel testo, è stata curata dall’autrice: «*If a substandard product causes property damage or physical injury to others, the manufacturer or seller shall bear civil liability according to law. If the transporter or storekeeper is responsible for the matter, the manufacturer or seller shall have the right to demand compensation for its losses.*».

<sup>18</sup> V. EPSTEIN, *op. cit.*, p. 302-303.

<sup>19</sup> Il sistema degli *standards* formulato dalla normativa è assai complesso: tutti gli *standards* sono classificati in quattro categorie: gli *standards* nazionali, settoriali, locali e quelli di impresa. L’art. 6 della *Standardization Law* così recita: «**National standards** shall be formulated for the requirements that need to be unified nationwide. National standards shall be formulated by the department of standardization administration under the State Council. Where, in the absence of national standards, technical requirements for a certain trade need to be unified, **trade standards** may be formulated. Trade standards shall be formulated by competent administrative authorities under the State Council and reported to the department of standardization administration under the State Council for the record, and shall be annulled on publication of the national standards. Where, in the absence of both national and trade standards, safety and sanitary requirements for industrial products need to be unified within a province, an autonomous region or a municipality directly under the Central Government, **local standards** may be formulated. Local standards shall be formulated by departments of standardization administration of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government and reported to the



Alcuni studiosi<sup>20</sup> ritengono che l'adozione dell'espressione "prodotto *sub-standard*" non sia appropriata, in quanto non esprimerebbe la reale intenzione originaria del legislatore, la quale si deve rinvenire nell'introduzione del criterio di natura oggettiva della responsabilità del produttore per quanto riguarda il prodotto difettoso. Essa, pertanto, dovrebbe essere letta in maniera diversa, quale sinonimo della diversa espressione "prodotto difettoso", la quale verrà, difatti, adoperata dalle discipline emanate successivamente. L'applicazione della specifica norma in giurisprudenza trova, nella maggior parte dei casi, il collegamento con le ulteriori previsioni della *Product Quality Law* e della *Consumer Protection Law*.

Invero, non è affatto strano che esista tale divergenza, essa sembra anche trovare ragione nel fatto che i lavori dottrinali civilistici pubblicati prima del 1985 in Cina<sup>21</sup> non avevano mai affrontato la questione relativa al risarcimento per il danno da prodotto difettoso il che dimostra che il problema non era ancora sentito nella sua rilevanza concreta.

Al fine di ottenere un risarcimento, ai sensi delle *General Principles of the Civil law*, occorre accertare la sussistenza di un danno, causato dal prodotto difettoso, alla proprietà ovvero alla persona<sup>22</sup>. La nozione di danno sembrerebbe più ampia di quella accolta dal legislatore europeo, in quanto include anche il danno puramente economico, come la perdita del profitto legato al prodotto difettoso<sup>23</sup>.

Punti di confronto con la disciplina europea sembrano potersi individuare nel criterio di imputazione della responsabilità. Più in generale sembra possibile affermare che il principio di responsabilità introdotto dalle *General Principles of the Civil law* prevede una responsabilità i cui caratteri sono simili a quelli della c.d. responsabilità oggettiva<sup>24</sup> per danno da prodotto difettoso. La responsabilità, difatti, è svincolata dall'accertamento di una colpa

---

*department of standardization administration and the competent administrative authorities under the State Council for the record, and shall be annulled on publication of the national or trade standards.*

*Where, in the absence of both national and trade standards for products manufactured by an enterprise, standards for the enterprise shall be formulated to serve as the criteria for the organization of production. An enterprise's standards for its products shall be reported to the standardization administration department and the competent administrative authorities under the local government for the record. Where national or trade standards have been formulated, the state shall encourage enterprises to formulate their enterprise standards, which are more stringent than the national or trade standards, to be used in these enterprises.*

*Where the formulation of standards is otherwise provided for by law, such legal provisions shall be complied with.*

<sup>20</sup> V. HUIXING LIANG, *loc. cit.*, p. 38; Xinrong HE, *La distinzione analitica tra i concetti di prodotti substandard, i prodotti difettosi e i prodotti con vizi*, in *Giurisprudenza nell'epoca contemporanea*, 2003.1, p.37; Shengping GAO, *La legge sulla responsabilità da illecito civile cinese: dibattito dottrinale, esempi legislativi e sentenze tipiche*, Peking University Press, 2010.2, p.497.

<sup>21</sup> V. HUIXING LIANG, *loc. cit.*, p. 39.

<sup>22</sup> V. EPSTEIN, *op. cit.*, p. 300.

<sup>23</sup> V. EPSTEIN, *op. cit.*, p. 296-298.

<sup>24</sup> Responsabilità di tipo oggettivo significa responsabilità che si basa su un criterio di imputazione diverso dalla colpa e che richiede il solo rapporto di causalità tra il fatto proprio e l'altrui evento dannoso. Cfr. sul punto G. PONZANELLI, *sub art. 1*, in AA.VV., *La responsabilità per danno da prodotti difettosi. Commentario* Pardolesi e Ponzanelli, in *Nuove leggi civ. commentate*, 1989, p. 503 ss.



del produttore, anche se – come già rilevato – il legislatore cinese non utilizza l’espressione “prodotto difettoso”, bensì quella, diversa, di “*sub-standard product*”.

Al fine di individuare il corretto significato della responsabilità di natura oggettiva introdotta dalle *General Principles of the Civil law*, il dettato dell’art. 122 va necessariamente letto e interpretato attraverso il collegamento con le “norme chiave” contenute nella *Consumer protection Law* e nella *Product Quality Law*.

**2.2** Verso l’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, sempre a seguito del processo di realizzazione delle trasformazioni economiche e dell’apertura del Paese, è stata progressivamente acquisita la consapevolezza del problema del conflitto di interessi tra imprese e consumatori.

In questo mutato contesto, assume rilievo il fatto che assai di frequente gli imprenditori, preoccupati essenzialmente della loro crescita economica, non tengono conto dei diritti e degli interessi dei consumatori. Il legislatore, pertanto, ha iniziato a prendere atto della debolezza economica e giuridica del consumatore rispetto alla sua controparte professionale “impresa”, e ha ritenuto necessario attribuire allo Stato una funzione di tutela attraverso strumenti legislativi e regolamentari. Ciò non soltanto al fine di rafforzare la posizione dei consumatori, ma anche e principalmente per mantenere, attraverso l’equilibrio tra gli interessi dei consumatori e quelli degli imprenditori, un mercato correttamente regolato.

La crescente esigenza di tutela dei consumatori si pone a fondamento della *Consumer Protection Law* emanata nel 1993. Come risulta espressamente dalla sua intitolazione, la *Consumer Protection Law*<sup>25</sup> pone i principi generali della tutela dei consumatori e, nell’ordinamento giuridico nazionale, rappresenta il testo fondamentale di riferimento della disciplina *consumeristica*.

Le regole del capitolo VII della *Consumer Protection Law*, rubricato “Responsabilità legali” dispongono – come abbiamo accennato in precedenza – una serie di responsabilità che prevedono come conseguenza essenziale il risarcimento dei danni. In particolare l’art. 40 prevede nove tipologie di circostanze in cui si determina a carico degli operatori economici la responsabilità civile. La disciplina, nell’elencare i diversi casi, annovera espressamente l’ipotesi in cui i prodotti si presentino difettosi.

I successivi artt. 41, 42 e 44 riguardano il danno causato dalla morte, da lesioni personali, dal danno o dalla distruzione di un bene del soggetto danneggiato. Il danno è risarcibile non solo qualora sia cagionato da prodotti difettosi, ma anche qualora sia

---

<sup>25</sup> Nella struttura, la *Consumer Protection Law* risulta composta da 55 articoli, suddivisi in 8 capitoli: capitolo I, Previsioni generali (artt. 1-6); capitolo II, Diritti dei consumatori (artt. 7-15); capitolo III, Obblighi degli operatori economici (artt. 16-25); capitolo IV, Tutela dello Stato ai diritti e gli interessi legittimi dei consumatori (artt. 26-30); capitolo V, Associazioni dei consumatori (artt. 31-35); capitolo VI, Compensazione per le controversie (artt. 34-39); capitolo VII, Responsabilità legali (artt. 40-53); capitolo VIII, Allegato (artt. 54-55).



determinato dagli altri fatti o atti collegati ai “problemi” qualitativi elencati sempre dall’art. 40.

Collegando il dettato di queste norme con la disposizione dell’art. 35 della legge, si può scorgere un ulteriore tassello utile a individuare un sistema relativo alla tutela offerta dalla *Consumer Protection Law* nell’ipotesi di danno da prodotto difettoso. Difatti, l’art. 35 stabilisce che i consumatori o gli altri danneggiati che abbiano subito il danno provocato dai prodotti difettosi alla loro persona o proprietà possono chiedere il risarcimento sia al produttore, sia al venditore. Nel caso in cui il responsabile del danno sia il produttore, ma il venditore abbia già risarcito tale danno, quest’ultimo ha il diritto di regresso contro il produttore; viceversa, nel caso in cui il venditore è responsabile del danno, ma il produttore l’abbia risarcito, questi ha regresso contro il venditore.

Dalla norma si deduce che i soggetti responsabili sono il produttore o il venditore dei prodotti difettosi. Appare singolare e interessante evidenziare in questa sede che nell’intero testo normativo appaiono un’unica volta, i termini di “produttore” e “venditore”; invece, altrove, la legge menziona in modo generico gli “operatori economici” (ad esempio nell’art. 40, il quale prevede che gli operatori economici devono assumere la responsabilità civile nel caso in cui i prodotti si presentino difettosi). A questi tre termini non è attribuita una definizione espressa. Sembra corretto ritenere che “operatori economici” sia il termine più ampio, idoneo ad abbracciare sia il produttore, sia il venditore, sia tutti i possibili intermediari nell’ambito della catena di produzione e di commercializzazione.

Sull’altro versante, appare corretto ritenere che, oltre all’acquirente o all’utilizzatore dei prodotti, la normativa può essere utilizzata per estendere la tutela ai terzi danneggiati, in generale. Difatti, l’art. 35 individua espressamente i soggetti legittimati ad agire per il risarcimento nei «*consumers or other victims*». La disciplina, nel suo complesso, sembra quindi consentire una lettura dalla quale è possibile desumere l’esistenza della responsabilità di tipo extracontrattuale e oggettivo, che prescinde dall’esistenza di un rapporto contrattuale nonché dalla colpa dei soggetti responsabili.

In questa legge, tuttavia, a differenza di quanto accade nella legislazione italiana, risulta evidente l’intenzione di porre attraverso quello che, in analogia con il sistema italiano, potremmo definire una sorta di Statuto dei diritti dei consumatori, principi e regole generali, destinate a trovare attuazione specifica o in ulteriori e diverse disposizioni normative, che, peraltro non sempre sono state successivamente emanate o attraverso una costante applicazione giurisprudenziale, che, tuttavia, allo stato, per una pluralità di ragioni, risulta molto scarsa. Per quanto riguarda il primo aspetto giova osservare che alcuni principi di carattere generale concernenti la responsabilità del produttore presenti nella *Consumer Protection Law* avevano già trovato una regolamentazione più puntuale nella *Product Quality Law*, cioè in una disciplina varata un mese prima rispetto alla emanazione della *Consumer Protection Law*.





**2.3** La *Product Quality Law* del 1993 segue il consueto stile della legislazione cinese per quanto concerne i settori in oggetto: in un unico testo normativo è accorpata la disciplina del fenomeno, che viene preso in considerazione da diverse angolazioni; pertanto il medesimo testo contiene sia le norme, per così dire, pubblicistiche, deputate essenzialmente a regolare, sotto il profilo amministrativo, il mercato, sia quelle, per così dire, privatistiche, rivolte a delineare la tutela della quale possono disporre i consumatori<sup>26</sup>.

A questo profilo più specifico, cioè quello che riguarda i consumatori, la legge dedica solo il IV capitolo, che contiene sia le norme sulle garanzie dei beni di consumo (art. 28) sia quelle sulla responsabilità del danno da prodotti difettosi (artt. 29-34); viceversa, gli altri capitoli, di carattere pubblicistico, riguardano in particolare la sorveglianza e il controllo sulla sicurezza e la qualità dei prodotti.

Focalizzando l'attenzione, in particolare, sul capitolo IV, intitolato "Risarcimento del danno", si rinvengono una serie di interferenze fra rimedi contrattuali ed extracontrattuali in relazione ai prodotti di massa.

Sia pure in mancanza del dibattito che ha contraddistinto la dottrina europea, e in maniera specifica quella italiana, sembra possibile ritrovare una distinzione recepita ormai costantemente anche in ambiti culturali di tradizione assai diverse: ossia quella relativa ai danni del prodotto (difettoso) e quella relativa ai danni derivati dal prodotto (difettoso). A conferma di questa impostazione si può richiamare quanto dispone l'art. 29 della *Product Quality Law* del 1993<sup>27</sup>, che appunto distingue i danni a persone o a cose diverse dal prodotto dai danni concernenti il prodotto stesso.

La prima tipologia di danni viene tradizionalmente considerata, anche in Cina, come l'insieme delle conseguenze lesive che riguardano il prodotto e che l'acquirente subisce a causa dell'esistenza del difetto<sup>28</sup>, collegato alla mancanza di qualità. In questa prima categoria sono, di solito, compresi sia i danni che discendono dal minor valore commerciale del prodotto, sia quelli che possono derivare dalla mancata o dalla ridotta utilizzazione del prodotto.

Sono, quindi, i danni della seconda tipologia, cioè quelli relativi alla persona del

---

<sup>26</sup> Alcuni studiosi cinesi ritengono che la coesistenza e l'integrazione di norme pubblicistiche e privatistiche nella *Product Quality Law* rifletta profondamente la teoria secondo la quale il diritto economico regola il mercato e i comportamenti dei soggetti che in esso operano, adoperando molteplici tipi di strumenti, ma salvaguardando in primo luogo gli interessi generali della società. V. sul punto JIANPING ZHU, Tesi di Master in "Economic Law", intitolata *La ricerca su alcune questioni in attuazione della Product Quality Law in Cina*, University of International Business and Economics (UIBE), Pechino, 2001, p. 3.

V. anche E. BELLISARIO, *Codice del Consumo. Commentario* a cura di G. Alpa e L. Rossi Carleo, Napoli, 2005, p. 673, che evidenzia l'aspetto sinergico della norma di origine diversa.

<sup>27</sup> Esso è diventato l'art. 41 nella versione modificata della *Product Quality Law* attualmente vigente.

<sup>28</sup> Ci si riferisce all'interpretazione offerta da L. CABELLA PISU, *Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali*, Milano, 1983, p. 252.



compratore o ad altri suoi beni, diversi però dal prodotto difettoso venduto<sup>29</sup>, quelli ai quali si fa riferimento per quanto riguarda la responsabilità del produttore.

Pertanto, come il legislatore europeo, anche quello cinese affida la risarcibilità dei danni a persone o cose diverse dal prodotto all'area extracontrattuale, e la riparazione dei danni al prodotto – intesi quale lesione di interessi meramente economici – unicamente all'area contrattuale<sup>30</sup>. Questo approccio, che tiene conto di tale dicotomia, sembra vivere coerentemente con il dettato dell'art. 28 della *Product Quality Law* del 1993<sup>31</sup> sulle garanzie dei beni di consumo.

Le altre norme contenute nel capitolo IV – che riguardano la nozione di difetto, il criterio di imputazione della responsabilità, l'esclusione della responsabilità, la legittimazione passiva, il danno risarcibile, la prescrizione e la decadenza – contribuiscono a disegnare il completo regime di responsabilità del produttore in Cina.

Malgrado il succedersi delle modifiche al corpo normativo nel suo complesso, queste norme sono state riprese, pressoché testualmente, anche nella successiva modifica apportata nell'anno 2000.

Si deve ribadire, però, che anche l'impatto della *Product Quality Law* 1993 è stato di gran lunga inferiore alle aspettative che ne avevano preceduto l'attuazione, come è dimostrato dall'analisi sulla statistica annuale del 1999 sui reclami da parte dei consumatori fornita dall'Associazione Cinese dei Consumatori<sup>32</sup>, ciò malgrado il fatto che il ripetersi di danni che si andavano manifestando con una gravità sempre maggiore, avessero indotto a considerare la insicurezza dei prodotti come un vero e proprio disastro sociale.

A questa scarsa incidenza nel concreto si lega un nuovo intervento del legislatore: la versione rivista della *Product Quality Law*, entrata in vigore il 1° settembre 2000, esattamente sette anni dopo la data in cui era entrata in vigore la versione originaria.

Rispetto alla legge precedente, la nuova legge ha aggiunto 25 articoli, cancellato 2 e ne ha modificato 20. Tuttavia, nel complesso, la c.d. "Nuova *Product Quality Law*"

---

<sup>29</sup> In questo senso, riferisce F. CAFAGGI, *Danno da prodotto e funzioni della responsabilità del produttore*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, p. 563, del quale le parole citate.

<sup>30</sup> Sulle ragioni di tale scelta da parte del legislatore europeo, si rinvia a F. CAFAGGI, *Danno al prodotto e funzioni della responsabilità del produttore*, cit., p. 568 ss. L'A. ritiene che una tale distinzione possa trovare origine sulla base di due motivi fondamentali: da un lato "il timore che il riconoscimento della risarcibilità in via aquiliana del danno al prodotto difettoso avrebbe aperto il campo a risarcimenti su larga scala a causa della natura della perdita economica che, a differenza di quella derivante da lesione dell'integrità fisica, sarebbe suscettibile di diffusione assai estesa, in dimensioni imprevedibili e dunque difficilmente assicurabili"; dall'altro lato, "può scorgersi la radicata convinzione culturale che i profili economici legati alle implicazioni più strettamente patrimoniali della difettosità appartengano all'area contrattuale e dunque in essa vadano mantenuti".

<sup>31</sup> Diventato l'art. 40 della versione modificata della *Product Quality Law*.

<sup>32</sup> Dall'analisi statistica relativa all'anno 1999 sui reclami da parte dei consumatori fornita dall'Associazione Cinese dei Consumatori risultano i seguenti dati: 1860 incidenti a causa dell'utilizzazione di prodotti difettosi (ad esempio: esplosione di televisori, esplosione di bottiglie di birra, dispersione di caldaie, automobili mal funzionanti); 2716 persone ferite; 102 invalidità permanenti; 30 decessi. Il valore dei danni materiali risulta pari a 15 milioni yuan (USA \$ 2 milioni).



sostanzialmente costituisce la rielaborazione della disciplina precedente, che viene solo arricchita e specificata.

Nell'indicare le ragioni che hanno indotto il legislatore ad apportare tali modifiche, non si può prescindere dal contesto storico. Oltre alla gravità dei problemi legati alla “cattiva” qualità dei prodotti, non attenuata neppure a seguito della introduzione delle normative predisposte a tale scopo, si deve ricordare che in quel momento la Cina stava per accedere alla WTO<sup>33</sup>. Era quindi ben nota alla classe politica l'importanza che andava attribuita alla qualità dei prodotti, intesa come presupposto di base per la competizione dei mercati globali<sup>34</sup>.

3. I miglioramenti apportati dalla nuova *Product Quality Law* rispetto alla precedente disciplina, vengono di solito riconosciuti principalmente in considerazione del fatto che la sorveglianza e il controllo sulla qualità dei prodotti risultano rafforzati e risulta altresì chiarita la responsabilità per la qualità dei prodotti.

La configurabilità della responsabilità per la qualità dei prodotti passa attraverso la c.d. “caratteristica nazionale”<sup>35</sup>.

Al fine di comprendere meglio il contenuto e i limiti di tale responsabilità, così come è concepita dal legislatore cinese, giova riportare almeno un importante testo normativo, cioè, quello dell'art. 26, comma 2 e ss., che menziona i requisiti di qualità ai quali i prodotti devono essere conformi.

La norma così dispone<sup>36</sup>:

(1) *Products shall be free from any irrational dangers threatening the safety of people and property. If there are State standards or trade standards for ensuring the health of the human body and safety of lives and property, the products shall conform to such standards.*

(2) *Products shall have the property they are due to have, except cases in which there are explanations about the defects of the property of the products.*

(3) *Products shall tally with the standards prescribed or specified on the packages and with the quality specified in the instructions for use or shown in the providing samples.*

Dai requisiti sulla qualità dei prodotti elencati nel testo normativo si possono

---

<sup>33</sup> In data 11 dicembre 2001, la Cina è diventata il centoquarantatreesimo Stato membro dell'Organizzazione Mondiale di Commercio.

<sup>34</sup> E. BELLISARIO, *Lo stralcio delle disposizioni sulle certificazioni di qualità dal codice del consumo: un'occasione mancata*, in *Europa e diritto privato*, 2005, p. 1071.

<sup>35</sup> Si tratta della formula, meglio conosciuta nella sua versione inglese di *building socialism with Chinese characteristics*, coniata ufficialmente dal leader Deng Xiaoping nel marzo del 1993, in occasione dell'VIII Assemblea nazionale del popolo e tuttora largamente impiegata nell'area politica e giuridica per esprimere concetti diversi da quelli accettati generalmente dai Paesi occidentali.

<sup>36</sup> La traduzione ufficiale in inglese è fornita da *Laws and Regulations database* della dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese. V. il sito: [http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/Integrated\\_index.html](http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/Integrated_index.html)



desumere tre livelli di significato di qualità. Difatti, secondo il punto (1), la qualità di un bene implica in primo luogo la sicurezza del bene stesso, la quale, a sua volta comprende in sé l'assenza di difetti e di rischi e, quindi, la tutela della salute e la sicurezza della persona e della proprietà, il rispetto di un'informazione trasparente ed adeguata, la necessità di una pubblicità corretta<sup>37</sup>.

A definire il concetto di qualità di prodotto concorrono altri due livelli di requisiti: oltre alla sicurezza, che è forse la qualità fondamentale, vi rientrano anche le qualità essenziali e le qualità promesse come risulta rispettivamente dal punto (2) e punto (3) dell'art. 26, comma 2. Le cc.dd. qualità essenziali sono dirette all'uso cui i prodotti venduti sono destinati, e cioè rappresentano quegli attributi in cui si esprime la normale adeguatezza del bene alla sua tipica funzione<sup>38</sup>. Le qualità promesse consistono in quegli attributi che il bene deve avere secondo l'esplicita o tacita previsione contrattuale<sup>39</sup>. Infine, gli *standards* adottati, segnalati sui prodotti o sugli imballaggi dei prodotti, e lo stato di qualità, indicato per mezzo di istruzioni o campioni, si possono considerare come tacite previsioni contrattuali, le quali, pertanto, rientrano nell'ambito dell'impegno contrattuale del venditore.

Da questa breve analisi, possiamo forse sinteticamente desumere che vengono ad intersecarsi sia gli aspetti che riguardano la responsabilità del produttore per il danno da prodotti difettosi, sia quelli che fanno riferimento alla garanzia legale e commerciale per i beni di consumo imposte ai venditori. Peraltro, e in una disciplina così ampia e generale questa può essere una lacuna, assai scarni risultano i riferimenti alla tutela preventiva. A nostro giudizio si ritiene, invece, che in questo ambito dovrebbero essere inclusi anche e soprattutto gli obblighi da parte degli operatori economici e dello Stato che hanno lo scopo di prevenire i rischi connessi ai prodotti insicuri.

Va rilevato in questa sede, che la dottrina cinese, utilizza in prevalenza la dizione e, di conseguenza, il concetto di "responsabilità da prodotti", che proviene dalla traduzione in cinese di "*Products Liability*", il cui significato sembra corrispondere, in senso stretto, alla nozione legislativa europea "la responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi"; invece, in senso lato, esso può includere anche la responsabilità contrattuale e la garanzia legale e commerciale del venditore.

---

<sup>37</sup> Cfr. E. BELLISARIO, *loc.cit.*, p. 1064, in cui si precisa ulteriormente che non vale l'inverso: un prodotto non difettoso, infatti, non necessariamente è anche un prodotto sicuro, né un prodotto sicuro è necessariamente un prodotto di qualità. I concetti vanno quindi immaginati come cerchi concentrici che, dall'assenza di difetti, all'assenza di rischi, fino alla qualità del prodotto, diventano sempre più ampi.

<sup>38</sup> Cfr. C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, in *Tratt. dir. civ. it.* fondato da F. Vassalli, VII, 1, Torino, 1993, pp. 296-297 e 890-891, il quale sottolinea che la mancanza di qualità essenziali deriva di regola da un vizio.

<sup>39</sup> Cfr. ancora C.M. BIANCA, *La vendita*, cit., pp. 298-299 e 890. Le qualità promesse, a differenza di quelle essenziali, vincolano il venditore solo se siano state dedotte in contratto, espressamente o anche solo implicitamente, in aggiunta agli attributi normali e tipici del bene venduto. Esse, pertanto, non presuppongono necessariamente un'imperfezione del bene stesso.



4. Come abbiamo accennato in precedenza, la maggior parte delle norme contenute nel capitolo IV della *Product Quality Law* costituiscono il riferimento più ampio e completo per individuare il regime della responsabilità da prodotti difettosi in Cina. Quindi, l'analisi della disciplina cinese in tema di responsabilità da prodotti difettosi deve essere incentrata principalmente su tali norme.

**a) Ambito di applicazione, soggettivo e oggettivo**

L'art. 2 della *Product Quality Law* prevede che: «Chiunque svolga attività di produzione e vendita di prodotti all'interno del territorio della Repubblica Popolare Cinese deve rispettare la presente legge», dispone ancora che: per “prodotto” «si intende il prodotto sottoposto a lavorazione o fabbricazione e destinato alla vendita». La legge esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i progetti di costruzione; invece, si applica a quei materiali da costruzione, componenti ed accessori utilizzati nelle costruzioni che rientrano nell'ambito dei prodotti previsti dal comma precedente (ossia sottoposti a lavorazione o fabbricazione e destinati alla vendita).

In base alla definizione del prodotto offerta dalla *Product Quality Law* all'art. 2, la responsabilità del produttore si applica a tutti i prodotti immessi sul mercato, e non solo a quelli destinati esclusivamente ai consumatori, offrendo in tal modo tutela e protezione non solo ai consumatori, ma a qualunque potenziale danneggiato (c.d. *bystander*).

Dalla definizione si evince, ancora, che il legislatore intende ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina solo i beni mobili, sono, tuttavia, comprese le materie prime e/o le componenti incorporate e utilizzate nella costruzione di beni immobili.

La legge, inoltre, con la specificazione «prodotto sottoposto a lavorazione o fabbricazione», esclude l'estensione del campo di applicazione alle materie prime agricole (carni, cereali, frutta, verdure) e ai prodotti della caccia, visto che essi non subiscono lavorazione o fabbricazione. Ne consegue, quindi, che la tutela è minore proprio là dove, nell'economia cinese, risulta, tuttora, più avvertita l'esigenza di una tutela più incisiva<sup>40</sup>. Avremo, difatti, modo di notare che nello scandalo del latte in polvere contraffatto con la melamina del Gruppo Sanlu, il danno discendeva proprio dall'utilizzo della materia prima difettosa: il latte fresco.

Con riferimento all'espressione «prodotto destinato alla vendita», sembra che risultino esclusi dalla disciplina sia i servizi, sia i prodotti forniti o messi a disposizione dei consumatori nell'ambito della prestazione di un servizio.

Occorre infine rilevare che la responsabilità per danno da prodotti difettosi riguarda

---

<sup>40</sup> In base alla nozione del prodotto agricolo fornita dall'art. 2 dell'*Agricultural Product Quality and Safety Law*, le materie prime agricole sono disciplinate dalla presente legge; purtroppo però, in questa legge, solo una norma menziona la responsabilità per danno da prodotti agricoli difettosi.



sia il “produttore” che il “venditore”, ma il legislatore non fornisce una definizione espressa di tali categorie di soggetti come accade nella legislazione europea, che, peraltro, si pone in maniera diversa per quanto riguarda il venditore<sup>41</sup>.

Discusso è il problema relativo alla responsabilità del fabbricante della materia prima o di una componente. Ci si chiese se questi possa ritenersi direttamente responsabile nei confronti del danneggiato per i danni causati dalle parti che hanno fabbricato. Qualche studioso ritiene che debba essere il fabbricante del prodotto finale in cui è incorporata la materia prima o la componente difettosa, a risarcire il danno, salvo il diritto di regresso contro il fabbricante del pezzo dannoso, però non l’argomentazione relativa<sup>42</sup> alla tesi viene, in genere ritenute insufficiente. Questa soluzione, canalizzazione della responsabilità sul produttore finale, era espressa nel primo progetto di direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore del 1974, è stata criticata da una parte della dottrina, e successivamente risulta esclusa dal legislatore europeo<sup>43</sup>.

Per quanto riguarda il *c.d.* produttore apparente, tenendo conto dell’incertezza che si è verificata nella giurisprudenza, la Corte di Cassazione ha dato una importante risposta in relazione alla questione relativa alla possibilità, da parte del danneggiato, di agire citando il titolare del marchio apportato sul prodotto come soggetto responsabile<sup>44</sup>: è stato precisato che qualsiasi impresa oppure individuo che appone il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, poiché si presenta come fabbricante del prodotto, deve essere considerato sia come “il fabbricante”, secondo quanto è previsto dall’art. 122 della *General Principles of the Civil Law*, sia come “il produttore”, secondo quanto è previsto dalla *Product Quality Law*<sup>45</sup>.

---

<sup>41</sup> V. Part. 3 della Direttiva n. 85/374/ CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

<sup>42</sup> V. Lixin YANG, *Tort Law*, Law Press China, 2010.3, p. 329.

<sup>43</sup> V. il commento critico di R. PARDOLESI, *sub* art. 3, in AA.VV., *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*. Commentario Pardolesi e Ponzanelli, in *Nuove leggi civ. Commentate*, 1989, pp. 518-520.

<sup>44</sup> Il Tribunale di Popolo del Livello Avanzato di Pechino ha interessato la Corte di Cassazione sul problema della legittimazione passiva nella causa in cui Qilian Jing e Xinrong Zhang denunciano la *General Motors Cooperation* e *General Motors Overseas Cooperation* per il risarcimento del danno. v. la Relazione No. 271 del 2001 presentata dal Tribunale di Popolo del Livello Avanzato di Pechino.

<sup>45</sup> V. Ermeneutica Giuridica della Corte di Cassazione No. 22 del 11 luglio 2002.

In base ai Regolamenti sull’Ermeneutica Giuridica della Corte di Cassazione (23 marzo 2007), l’interpretazione da essa fornita ha il valore di legge (art. 5).

Al riguardo, occorre fornire qualche ulteriore precisazione. Il sistema giudiziario cinese prevede Corti operanti su quattro livelli: 1. *Supreme People’s Court* (Corte di Cassazione): essa è unica e opera su tutto il territorio cinese; 2. *High People’s Court*: ha sede in tutte le Province, le autonomie regionali e i comuni, direttamente dipendenti dal governo centrale; 3. *Intermediate People’s Court*: in tutti i capoluoghi ne esistono una o due; 4. *Basic People’s Court*: opera in tutte le contee e nei distretti delle città più grandi.



**b) Il criterio di imputazione della responsabilità del produttore e del venditore**

La disciplina cinese in tema di responsabilità del produttore si apre con la regola generale in virtù della quale «*Se un prodotto difettoso cagiona lesioni personali o danni a cose diverse dal prodotto difettoso, il produttore è responsabile di tali danni*» (art. 41, comma 1, *Product Quality Law*). Il principio, così affermato, pone indubbiamente una responsabilità extracontrattuale di natura oggettiva, in quanto essa risulta svincolata dall'accertamento di una colpa dell'agente e fondata solo sul nesso di causalità tra il fatto (ossia il difetto) e l'evento dannoso.

Va rilevato, inoltre, che non si tratta di una responsabilità oggettiva assoluta<sup>46</sup>, poiché si consente al produttore la possibilità di escluderla provando uno dei fatti enumerati immediatamente dai tre punti del comma 2 della medesima norma<sup>47</sup>, cioè: la non messa in circolazione del prodotto (punto 1); la non esistenza del difetto che ha cagionato il danno al momento della messa in circolazione del prodotto (punto 2); e l'impossibilità di conoscere il difetto in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento in cui è stato messo in circolazione (punto 3).

Come più volte rilevato, la responsabilità del produttore è stata concepita dal legislatore cinese approfittando dell'esperienza dei Paesi più evoluti, e in particolare facendo riferimento alla direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ed al *Restatement of Torts (Second)* degli Stati Uniti. Difatti, non a caso, le tre cause di esonero da responsabilità proposte dai punti (1) (2) (3) del comma 2 dell'art. 41 riproducono in modo fedele rispettivamente le ipotesi *sub a)*, *b)*, ed *e)* dell'art. 7 della direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi<sup>48</sup>.

La mancata previsione, da parte del legislatore cinese, delle altre cause di esonero (ossia le ipotesi *sub c)*, *d)*, ed *f)* dell'art. 7 lascia quindi affiorare un regime di responsabilità del produttore addirittura più rigoroso rispetto a quello previsto dal legislatore europeo.

La medesima disciplina prevede poi, nella norma successiva, una responsabilità da prodotto difettoso anche a carico del venditore (art. 42 *Product Quality Law*). Tuttavia, la diversa formulazione letterale di questa disposizione (che, al comma 1, menziona espressamente la «colpa») induce a ritenere che, diversamente del regime di responsabilità previsto per il produttore, il venditore risponda esclusivamente in base a un criterio di

---

<sup>46</sup> Per responsabilità oggettiva assoluta - che si profila come una vera e propria garanzia - si intende la responsabilità che non ammette prova liberatoria. Cfr. E. BELLISARIO, *op. cit.*, p. 740, nota 2.

<sup>47</sup> V. HUIXING LIANG, *loc. cit.*, p. 36.

<sup>48</sup> V. l'art. 7 della direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, secondo cui: «*il produttore non è responsabile ai sensi della presente direttiva se prova: a) che non ha messo il prodotto in circolazione; b) che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione o sia sorto successivamente; c) che non ha fabbricato il prodotto per la vendita o qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale; d) che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici; e) che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permettevano di scoprire l'esistenza del difetto; f) nel caso del produttore di una parte componente, che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o alle istruzioni date dal produttore del prodotto*».



imputazione soggettivo, ad eccezione dell'ipotesi (prevista dal comma 2) in cui egli non sia in grado di fornire l'identità del produttore o del precedente venditore<sup>49</sup>.

Sembrerebbe quindi emergere una netta differenziazione dei regimi di responsabilità in relazione alla qualità soggettiva rivestita dagli operatori professionali coinvolti nel processo di circolazione dei prodotti: oggettiva per il produttore; soggettiva per il venditore.

Questa scelta, a prima vista apparentemente inequivocabile, sembra però contraddetta dal successivo art. 43 *Product Quality Law* il quale, prevedendo una responsabilità solidale del venditore e del produttore e un sistema di regresso tra di loro per assicurare che le vittime possano essere risarcite<sup>50</sup>, suscita il dubbio che entrambi possano rispondere in base al medesimo titolo. Ciò, peraltro, finisce a sua volta per creare un dubbio ulteriore, ossia a quale (medesimo) titolo di responsabilità – soggettiva o oggettiva? – essi siano chiamati a rispondere.

Al riguardo, una parte della dottrina cinese<sup>51</sup>, optando evidentemente per un'interpretazione più favorevole alla vittima, ritiene che il legislatore abbia inteso offrirgli un'alternativa al fine di ottenere il risarcimento del danno con maggiori probabilità di successo<sup>52</sup>. Pertanto, il danneggiato potrebbe agire, a sua scelta, sia contro il produttore sia contro il venditore senza alcun obbligo di identificare la parte effettivamente responsabile e, soprattutto, senza alcun obbligo di provare la colpa del venditore.

Questa interpretazione ha altresì trovato conferma nella prevalente prassi giurisprudenziale: difatti, qualora l'azione di risarcimento sia stata intentata esclusivamente contro il venditore, nella gran parte dei casi i giudici sono propensi a condannarlo anche in assenza di colpa, ben potendo poi egli agire in regresso nei confronti del produttore ai sensi dell'art. 43 *Product Quality Law*<sup>53</sup>. Analogamente, nei casi in cui l'azione sia stata intrapresa,

---

<sup>49</sup> L'art. 42 della *Product Quality Law*, che giova riportare in italiano, così recita: «*Se un prodotto è difettoso per colpa del venditore e il difetto ha cagionato un danno alla persona o a cose, il venditore sarà responsabile del danno. Se il venditore non è in grado di identificare il produttore né il fornitore del prodotto difettoso, il venditore sarà responsabile del danno.*»

<sup>50</sup> L'art. 43 della *Product Quality Law*, intitolato “*Legittimazione passiva*”, prevede che «*Se un prodotto difettoso cagiona un danno alla persona o a cose, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno al produttore oppure al venditore del prodotto difettoso. Nel caso in cui il produttore è responsabile e i danni sono stati risarciti dal venditore, questi può agire in regresso contro il produttore. Nel caso in cui il produttore è responsabile i danni sono stati risarciti dal venditore, questi può agire in regresso contro il venditore.*»

<sup>51</sup> V. XINBAO ZHANG, *La teoria sulla responsabilità da illecito civile*, Casa Editrice dell'Università del Popolo Cinese, 2005, p. 401; LU CHEN, *La responsabilità da prodotti difettosi*, China Legal Publishing House, 2010,2, p. 223.

<sup>52</sup> V. HUIXING LIANG, *loc. cit.*, p. 7.

<sup>53</sup> Come esempio, è opportuno citare il seguente caso: il 17 gennaio 2003 il signor Shang Dongfang comprava un bollitore d'acqua dalla Società Hengdiliantong. Il 21 gennaio 2004 il bollitore d'acqua esplose cagionando danni ai beni del signor Shang Dongfang. Il signor Shang agiva contro il venditore, la Società Hengdiliantong, citandolo dinanzi alla Corte del Popolo del Distretto Shijingshan di Pechino per ottenere il risarcimento del danno. La Società Hengdiliantong si difendeva in giudizio eccependo che il difetto del bollitore d'acqua non dipendeva da propria colpa, e che il produttore era la Società Shenzhou, e che quindi doveva essere tale soggetto a risarcire il danno. Tuttavia, la Corte ha condannato il venditore del bollitore d'acqua, la Società Hengdiliantong, a pagare al Signor Shang Dongfang il danno quantificato in 9670 yuan





congiuntamente, sia contro il produttore che contro il venditore, anche in assenza (di prova) della colpa di quest'ultimo, i giudici hanno condannato entrambi in solido al risarcimento facendo leva sulla medesima norma<sup>54</sup>.

Da un punto vista rigorosamente letterale e sistematico, però, questa lettura, presta il fianco a diverse critiche e, se pur da apprezzare e condividere in quanto ampiamente giustificata da ragioni di giustizia sostanziale, non pare del tutto convincente: essa, infatti, determina un evidente contrasto fra alcune disposizioni (e segnatamente l'art. 42, che menziona espressamente la «colpa» del venditore, e l'art. 43), rischiando così di nuocere alla certezza del diritto.

Invero, sebbene l'art. 43 *Product Quality Law* individui nel produttore e nel venditore i legittimati passivi all'azione di risarcimento intentata dal danneggiato e sancisca inequivocabilmente una responsabilità solidale degli stessi, ciò non sembra affatto impedire la configurabilità di un regime differenziato di responsabilità dei due soggetti. Difatti, a ben vedere, per il sorgere di tale responsabilità solidale, l'art. 43 *Product Quality Law* richiede solo che un prodotto abbia cagionato un danno e che tale danno sia astrattamente imputabile a soggetti diversi, ma non anche che le norme violate siano le medesime<sup>55</sup>.

Pertanto, si potrebbe prospettare una lettura diversa e complessivamente più coerente degli artt. 41, 42 e 43 *Product Quality Law*, secondo la quale il danneggiato può, sì, agire indifferentemente sia contro il produttore sia contro il venditore (entrambi, infatti, sono individuati dal legislatore quali soggetti legittimati passivi dell'azione), ma il suo onere probatorio si articola in modo diverso a seconda del soggetto citato in giudizio. Così, se

---

(US\$ 1200) ai sensi dell'art. 35 della *Consumer Protection Law* (sentenza No. 1701 del 2004 della sezione civile della Corte di Popolo del Distretto di Shijingshan di Pechino).

Successivamente, la Società Hengdiantong ha citato la società produttrice di fronte alla Corte di Popolo di Distretto Haidian di Pechino per ottenere il regresso. La Corte ha condannato la società produttrice a pagare il danno già risarcito dal venditore in base alla norma di cui all'art. 43 della *Product Quality Law* (sentenza No. 7823 del 2005 della sezione civile della Corte di Popolo del Distretto di Haidian di Pechino).

<sup>54</sup> Si consideri, ad esempio, il seguente caso: il 31 gennaio 1999 il figlio del signor Cai, alla guida di una macchina importata dalla Germania, decedeva in un incidente stradale. Le perizie effettuate avevano evidenziato il difettoso funzionamento sia della cintura di sicurezza sia dell'*airbag*, che non si era aperto. Nel gennaio 2000, il signor Cai e sua moglie Huang agivano contro il venditore della macchina, Società Furong di Hong Kong, e il suo produttore, la Germania Mercedes-Benz, citandoli dinnanzi al Tribunale di Popolo al livello intermedio del Comune Dongwan per ottenere il risarcimento del danno. Nel settembre 2004 il Tribunale condannava in solido a risarcire il danno (quantificato 280,000 yuan (US\$ 40,000) sia la Germania Mercedes-Benz sia il venditore della macchina (sentenza No.10 del 2000 della sezione civile del Tribunale di Popolo del livello intermedio di Comune di Dongguan della Provincia di Guangdong).

<sup>55</sup> Questa interpretazione trae ispirazione proprio da un'analisi dell'art. 2055 c.c. italiano e della sua relativa applicazione giurisprudenziale. Infatti, secondo un orientamento ormai consolidato, si afferma che per il sorgere della responsabilità solidale dei "danneggiati" l'art. 2055, comma 1, c.c. it. richiede solo «che il fatto dannoso sia imputabile a più persone», ancorché le condotte lesive siano tra loro «autonome» e pure se «diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone», anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che «l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate». Così, *ex plurimis*, Cass., 15 luglio 2009, n. 16503; Cass., 16 dicembre 2005, n. 27713; Cass., 14 gennaio 1996, n. 418.



agisce contro il produttore, il danneggiato dovrà dimostrare solo il difetto, il danno e il nesso causale tra difetto e danno; diversamente, se l'azione viene intentata contro il venditore, il danneggiato dovrà altresì dimostrare la colpa di costui (ad eccezione, naturalmente, del caso in cui il venditore non sia in grado di identificare il produttore). E difatti, in conformità a questa lettura, non mancano, all'opposto, pronunce giurisprudenziali in cui il venditore è stato esonerato da ogni responsabilità proprio per mancanza di colpa<sup>56</sup>.

Non resta quindi che concludere che, qualunque sia la soluzione che si intenda privilegiare, la disciplina vigente risulta decisamente ambigua, in quanto suscettibile di due contrapposte letture e applicazioni.

Nel contempo, sorge altresì il dubbio che questa ambiguità legislativa non sia frutto del caso né di una svista, ma voluta, in considerazione del fatto che il dilemma interpretativo che qui si pone riflette chiaramente un problema assai più generale, di politica del diritto, dalle sicure e rilevanti implicazioni economiche, e proprio per questo da tempo al centro di un acceso dibattito.

Così, da un lato, si osserva che una differenziazione di responsabilità a seconda che l'operatore professionale appartenga alla catena produttiva ovvero a quella distributivo/commerciale debba essere mantenuta, in quanto una soluzione diversa risulterebbe troppo onerosa, ingiusta e altresì inefficiente in una logica di analisi costi-benefici: onerosa e ingiusta perché i venditori sono spesso completamente estranei agli eventuali difetti riscontrabili nei prodotti (si pensi al caso di prodotti sigillati, complessi o altamente tecnologici), e quindi non sarebbe equo far gravare su di loro il costo del risarcimento (che, oltretutto rischierebbe di restare definitivamente a loro carico per la difficoltà di riuscire ad esperire vittoriosamente l'azione di regresso nei confronti dei produttori); poco efficiente in quanto, per essere in grado di sopportare il costo del risarcimento, i venditori (specie se piccoli venditori) sarebbero costretti a ricorrere allo strumento assicurativo, il cui costo, inevitabilmente, finirebbe per ripercuotersi sul prezzo finale del prodotto/servizio, e quindi sui consumatori. Pertanto, se ne conclude che la scelta di mantenere un criterio di imputazione fondato sulla colpa risulti tuttora motivata da valide *rationes*, e che perciò debba continuare trovare spazio nella normativa cinese (nonché nella sua interpretazione e applicazione) sulla responsabilità da prodotti<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> Si consideri, ad esempio, il seguente caso: il 16 settembre 2002 il marito della signora Li Guifen, alla guida di un motorino, decedeva in un incidente stradale. Le perizie effettuate avevano evidenziato che l'incidente era stato causato dalla scoppio del copertone pneumatico posteriore. Nel gennaio 2003, la signora Guifen Li e suo figlio agivano contro il venditore del motorino, Società Tengfei, e il suo produttore, Società Huaneng, citandoli dinanzi al Tribunale di Popolo al livello intermedio del Comune Foshan per ottenere il risarcimento del danno. Nel settembre 2004 il Tribunale condannava il produttore, Società Huaneng a risarcire il danno; invece, esonerava il venditore, Società Tengfei dalla responsabilità non essendo stata provata la sua colpa. (sentenza No.327 del 2004 della sezione civile del Tribunale di Popolo del livello intermedio di Comune di Foshan della Provincia di Guangdong).

<sup>57</sup> V. LIPING WANG, *Il criterio di imputazione di responsabilità dei prodotti in Cina*, in *Journal of Guangxi Administrative Cadre Institute of Politics and Law*, vol. 19, 4, 2004, 7, p. 117.



Dall'altro lato, però, si rileva anche che la configurabilità di una responsabilità solidale offrirebbe una tutela più incisiva per il danneggiato, in quanto un allargamento della cerchia dei soggetti legittimati passivi consentirebbe maggiori possibilità di ottenere un risarcimento, specie nei casi – tutt'altro che infrequenti – di irreperibilità o di insolvenza di uno dei soggetti (produttori) responsabili (in Cina, poi, tale problema è particolarmente avvertito a causa del fenomeno – di ben note dimensioni anche al di fuori dei suoi confini – della circolazione di prodotti contraffatti o dalle confezioni contraffatte, in cui sono indicati nomi e indirizzi di fantasia che impediscono ai danneggiati di reperire i reali produttori, lasciando solo la possibilità di identificare i venditori). Inoltre, si ritiene che, a fianco dei produttori, anche altri operatori commerciali debbano essere chiamati a rispondere in tutti quei casi in cui il difetto sia originato o aggravato da una violazione delle regole di diligenza insite nei loro obblighi<sup>58</sup> e si evidenzia, altresì, l'esigenza di un'armonizzazione dei diversi regimi di responsabilità tra di loro. In particolare, a sostegno di una responsabilità uniforme (e oggettiva), si adduce soprattutto la previsione dell'art. 18 della *Consumer Protection Law*, la quale, prevedendo che «*gli operatori commerciali devono garantire i beni o i servizi forniti dagli stessi siano conformi ai requisiti sulla sicurezza delle persone e della proprietà altrui*», impone inequivocabilmente a tutti gli operatori professionali che partecipano alla commercializzazione dei prodotti il medesimo obbligo di garantire la sicurezza, il che implicherebbe, conseguentemente, l'applicazione del medesimo regime di responsabilità in caso di violazione di tale obbligo.

Se il problema della responsabilità del venditore sembra per ora destinato a restare aperto, nell'attesa di un miglior coordinamento (già richiesto e auspicato dalla dottrina<sup>59</sup>) delle norme della *Product Quality Law*, nessun dubbio sorge invece con riferimento all'azione di regresso tra venditore e produttore.

### c) La nozione di difetto

Anche se è previsto dall'ultima norma del capitolo IV della *Product Quality Law* (all'art. 46), il “difetto” del prodotto costituisce uno dei punti cruciali e di maggior rilievo pratico della disciplina sulla responsabilità del produttore, poiché, come si è visto, la regola di responsabilità sancita dall'art. 41 è fondata su tale nozione.

L'art. 46 della *Product Quality Law* prevede che «*Ai sensi della presente legge, per difetto si intende il pericolo irragionevole presente nel prodotto che mette a rischio la sicurezza della persona o del patrimonio altrui. Se un prodotto è regolato da standard nazionali o settoriali volti alla salvaguardia della salute o la sicurezza delle persone e del patrimonio altrui, per difetto si intende la non conformità agli standard medesimi*».

---

<sup>58</sup> SHENGLI QIAN, PINGZHI XUE, *L'analisi giuridica ed economica sul criterio di imputazione della responsabilità da prodotti in Cina*, in *Hebei Law Science*, 2002, 3, p. 30.

<sup>59</sup> RENYUAN DUAN, *Comparazione e ispirazione del regime di responsabilità da prodotti degli Stati Uniti e quello dell'Unione Europea*, in *Yunnan Law Science*, 2000, 4, p. 56. Shengping GAO, *op. cit.* p. 527.



Nella prima parte, la norma definisce la “difettosità” del prodotto in termini di esistenza di pericolo irragionevole e di minaccia alla sicurezza. Difatti, nella lingua cinese, il termine “difetto” significa “imperfezione” e, come concetto giuridico, è mutuato dalla legislazione straniera<sup>60</sup>. Parte della dottrina cinese ritiene che il legislatore abbia voluto adottare, con questa nozione, quelli che sono gli elementi centrali del concetto di “difetto” contenuti rispettivamente nel *Restatement (second) of Torts* 402 (1965)<sup>61</sup> e nella direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi<sup>62</sup>, e cioè “il pericolo irragionevole” e “la sicurezza legittimamente attesa”. Il punto chiave del concetto è, dunque, sostanzialmente rappresentato dalla mancanza di sicurezza del prodotto<sup>63</sup>.

In effetti, proprio perché non sarebbe stato possibile racchiudere in definizioni rigide e tipizzanti gli innumerevoli casi in cui un prodotto può risultare difettoso<sup>64</sup>, il legislatore cinese – come la maggior parte dei legislatori dei Paesi dell’Unione europea – ha optato per un concetto generico e indeterminato, ponendo in connessione difetto e mancanza di sicurezza. Tuttavia, e questa volta ben diversamente dalla maggior parte dei legislatori dell’Unione europea, il legislatore cinese non ha indicato i criteri operativi con i quali tale generica definizione deve essere relazionata<sup>65</sup>.

---

<sup>60</sup> Cfr. SUHONG GU, *Research on product defect in products liability*,..... p. 8.

<sup>61</sup> Section 402A - *Special Liability of Seller of Product for Physical Harm to User or Consumer*. «One who sells any product in a defective condition unreasonably dangerous to the user or consumer or to his property is subject to liability for physical harm thereby caused to the ultimate user or consumer, or to his property, if (...)».

<sup>62</sup> La direttiva 85/374/CEE definisce prodotto difettoso il prodotto che «non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze (...)».

<sup>63</sup> La definizione legislativa di difetto focalizzata sulla sicurezza dei prodotti, coincidendo con uno dei requisiti di qualità ai quali i prodotti devono essere conformi (comma 2 dell’art. 26 della *Product Quality Law*), può senz’altro essere ricompresa dalla qualità dei prodotti quale la qualità fondamentale.

<sup>64</sup> V. E. BELLISARIO, *op. cit.*, p. 717.

<sup>65</sup> Si pensi all’art. 117 del Codice del Consumo Italiano, per quanto riguarda il compimento della valutazione della difettosità, che si presenta come un’operazione ermeneutica estremamente complessa. Difatti il legislatore ha indicato una serie di circostanze da tenere in considerazione, e in particolare: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Si può ricordare anche la nota tripartizione dei difetti elaborata dalla dottrina tedesca (su cui v. U. CARNEVALI, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1974, *passim*, spec. pp. 29 ss.; 250 ss.), in: “difetti di fabbricazione” in senso stretto (che costituiscono un tipico rischio d’impresa, in quanto derivanti da una momentanea *défaillance* dell’impianto produttivo o di qualche addetto all’impianto, e perciò relative a singoli esemplari di una produzione); “difetti di costruzione” (che investono l’intera categoria di prodotti in quanto derivanti dall’utilizzo di materie o componenti inadatte, inadeguata progettazione, insufficiente sperimentazione, ecc.) e “difetti di informazione” (che dipendono dalla negligenza del produttore quali conseguenza di omissioni, insufficienti o inadeguate informazioni sul prodotto e sull’uso corretto dello stesso). In effetti, il nucleo sostanziale che accomuna le tre categorie di difetti consiste proprio nella mancanza di sicurezza. A questa triplice distinzione si aggiunge una quarta categoria di difetti: quelli “imprevedibili” (ossia non conoscibili, neppure sulla base dello stato più avanzato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento della messa in commercio).



Con riferimento alla seconda parte della norma in esame, alcuni studiosi cinesi ritengono che essa costituisca un criterio imperativo sulla sicurezza, che viene a completare quello generale proposto dalla prima parte della medesima norma<sup>66</sup>. Invero, sul punto, sorgono forti dubbi, in quanto la norma, prevedendo che «Se un prodotto è regolato da *standard* nazionali o settoriali volti alla salvaguardia della salute o la sicurezza delle persone e del patrimonio altrui, per difetto si intende la non conformità agli *standard* medesimi» sembrerebbe implicitamente affermare che se, invece, il prodotto è conforme a tali *standard*, allora sia da considerare automaticamente non difettoso. Al riguardo, tuttavia, va rilevato che, se la violazione dei suddetti *standards* è un indice sicuro di mancanza di sicurezza, e quindi di difettosità, non è invece altrettanto sicuro che la loro osservanza possa implicare automaticamente che il prodotto non sia difettoso, e quindi esentare il produttore dalla responsabilità civile.

A questo riguardo si ricorda che, dottrina e giurisprudenza, anche italiana, ritengono concordemente che il rispetto dello *standard* di sicurezza, trattandosi di norme imperative che definiscono solo il livello minimo da rispettare, non valga automaticamente ad esonerare il produttore dalla responsabilità civile.

In particolare, si può rilevare che le molte norme tecniche elaborate dagli organismi di normazione cinesi per valutare o presumere la sicurezza non siano affatto indice della rispondenza ai più avanzati requisiti costruttivi, prestazionali e funzionali in un dato momento storico, perché sono già vecchie e obsolete rispetto alle normative tecniche internazionali ed europee utilizzate nei Paesi più evoluti e avanzati<sup>67</sup>.

Ne consegue che, malgrado l'osservanza di tali norme, può e deve essere garantita non soltanto una tutela successiva (che si sostanzia nel risarcimento) ove un danno si sia effettivamente verificato, ma anche preventiva (che si sostanzia nell'inibitoria) ove si accerti una semplice "esposizione al pericolo di danno"<sup>68</sup>. Del resto sarebbe assurdo conferire alle norme tecniche una presunzione di sicurezza *iure et de iure*; esse, in fatti, sono regole fondate sui risultati della scienza, della tecnologia e dell'esperienza, rappresentative dello stato dell'arte e della tecnologia e, come tali, soggette ad un'evoluzione continua<sup>69</sup>.

A scanso di equivoci, sarebbe quindi preferibile non fare riferimento agli *standard* tecnici quale parametro per valutare la difettosità dei prodotti: come infatti rilevato da

---

<sup>66</sup> V. JIANPING ZHU, *La ricerca su alcune questioni in attuazione della Product Quality Law in Cina*, cit., p. 13.

<sup>67</sup> Per esempio: quanto ai dentifrici esiste uno *standard* nazionale, lo *standard* No.GB8372-2001. Purtroppo, però, in questo *standard* non è contenuta la specificazione della percentuale di *Diethylene glycol* ammessa, anche se si tratta di una sostanza chimica bassamente tossica. Il suddetto *standard* di dentifrici è pertanto rimasto indietro rispetto a quello di altri Paesi più evoluti poiché esso consente ancora l'utilizzo di materie prime chimiche, come i preparati aggiuntivi i quali, invece, sono stati già vietati in altri Paesi sin dagli anni Ottanta del secolo scorso.

<sup>68</sup> Cfr. E. BELLISARIO, *op. cit.*, nota 5, p. 722.

<sup>69</sup> Cfr. E. BELLISARIO, *op. cit.*, nota 12, p. 698. V. anche SUHONG GU, *loc.cit.*, p. 39.



autorevole dottrina<sup>70</sup>, l'eliminazione di tale parametro dal testo normativo potrebbe implicare l'eliminazione di un "difetto" presente nella disciplina sulla responsabilità del produttore in Cina.

Questa conclusione, invero, già trova una conferma concreta, potendosi rinvenire casi in cui i produttori hanno effettivamente risarcito il danno ai consumatori causato da prodotti perfettamente conformi agli *standard* nazionali o settoriali<sup>71</sup>.

Nondimeno, esistono ancora tante sentenze nelle quali i produttori vengono esonerati dalla loro responsabilità eccependo che i prodotti fabbricati da loro sono perfettamente conformi agli *standards* nazionali o settoriali imperativi, pertanto i giudici non riconoscono la difettosità di tali prodotti ponendo a fondamento della decisione la seconda

---

<sup>70</sup> Nel progetto della *Tort Law* proposto dalla Commissione degli studiosi, della quale è responsabile HUIXING LIANG, "difetto" è definito come il pericolo irragionevole che minaccia la sicurezza personale o della proprietà, senza nessun riferimento esplicito agli *standards* Statali o settoriali quali parametri per valutare la difettosità dei prodotti.

Invece, un altro progetto proposto dalla Commissione degli studiosi, della quale è responsabile LIMING WANG, riproduce la definizione del difetto della *Product Quality Law*, aggiungendo una eccezione: in presenza degli *standard* Statale o settoriali che salvaguardano la salute della persona e la sicurezza personale o della proprietà, il prodotto è difettoso quando non è conforme agli *standard* medesimi, ad eccezione che si provi che gli *standard* medesimi non possano garantire l'assenza del difetto.

<sup>71</sup> Tra questi, è opportuno citarne uno a titolo di esempio. Il 18 luglio 2001, il signor Gao del Comune Tangshan della Provincia di Hebei aveva riportato gravi danni a seguito della scossa elettrica da cui era stato colpito mentre faceva la doccia utilizzando il bollitore d'acqua ermetico comprato due anni prima e installato dal personale della fabbrica. Anche il figlio del signor Gao era rimasto colpito dalla scossa elettrica nel tentativo di aiutare il padre. Fortunatamente, l'intervento della moglie del signor Gao, la quale aveva provveduto a interrompere la sorgente di energia elettrica, aveva evitato danni ulteriori. A seguito di tale incidente, il signor Gao e suo figlio sono stati ricoverati in ospedale rispettivamente per una settimana e due mesi; il figlio è stato altresì sottoposto ad un'operazione di trapianto di pelle.

Dopo aver formulato una richiesta di risarcimento alla fabbrica del bollitore d'acqua, rimasta priva di risposta, il signor Gao ha presentato il reclamo dall'Associazione dei Consumatori del Comune Tangshan, la quale ha svolto un'indagine e organizzato un tentativo di conciliazione tra le parti.

Inizialmente, la fabbrica ha sottolineato che il bollitore d'acqua da essa prodotto era conforme agli *standard* nazionali e in possesso del relativo certificato. Ciò implicava, secondo il produttore, che il prodotto non era da considerarsi difettoso e, quindi, nessun risarcimento era dovuto.

Dalla conclusione dell'ispezione – richiesta e presentata dall'Associazione dei Consumatori – eseguita dall'Istituto di ispezione della qualità dei prodotti di Comune Tangshan, era risultato che il bollitore, ispezionato in condizioni normali, era conforme alle specifiche tecniche richieste dagli *standard* nazionali; tuttavia, ispezionato in condizioni analoghe a quelle presenti nella casa del signor Gao, esso presentava una dispersione elettrica a causa del diametro del buco della scorza esterna, che risultava più grande del diametro del filo elettrico. Lo spazio creatosi, privo di chiusura ermetica, aveva consentito il passaggio di acqua e aria nella cavità di controllo dell'elettricità, causando così la dispersione elettrica.

Negli *standard* nazionali di bollitore d'acqua, nessuna norma tecnica contemplava specificamente il diametro del buco della scorza esterna nel quale passa il filo elettrico. Sebbene, quindi, il prodotto non avesse violato nessuno *standard* e, anzi, risultasse pienamente conforme a quelli esistenti, la fabbrica del bollitore d'acqua ha infine risarcito il danno pagando le spese delle cure mediche del signor Gao e di suo figlio, nonché il reddito diminuito del signor Gao a causa dell'assenza del lavoro, per un totale complessivo di 15 mila yuan (US\$ 2000). Inoltre, il produttore ha provveduto a fornire un nuovo bollitore d'acqua.



parte della nozione del difetto prevista dall'art. 46 della *Product Quality Law*, condannando che essi non incorrono la responsabilità<sup>72</sup>.

#### d) Il danno risarcibile

La norma dell'art. 44 individua l'area del danno risarcibile stabilendo che possono essere risarciti i danni alla persona cagionati da lesioni personali o da morte, i danni alla proprietà, nonché altre perdite gravi.

Il generico “danno alla persona” è suddiviso in tre categorie: il danno da lesioni personali generali, il danno da invalidità permanente e il danno da morte. Nell'ambito di ogni categoria di danno risarcibile, il legislatore cinese elenca dettagliatamente le spese che la parte danneggiante (o meglio: la parte responsabile) deve risarcire, tra cui: le spese delle cure mediche, dell'assistenza durante il periodo di trattamento, il costo del dispositivo da *self-help* per la vita quotidiana dell'invalido, le spese del funerale. Le prime due voci di danno sono considerate dalla dottrina cinese come “perdita diretta”; il reddito diminuito a causa dell'assenza dal lavoro, l'assegno commisurato al costo della vita e le spese necessarie per l'assistenza all'invalido o dal decesso sono invece considerate una “perdita indiretta”, la quale è definita come perdita degli interessi che il danneggiato avrebbe potuto ottenere<sup>73</sup>. Quest'ultima, generalmente, non è individuata o è limitata rigorosamente dalla normativa europea nell'area di danno risarcibile<sup>74</sup>.

Nella generica voce “danno alla proprietà”, il legislatore cinese ha altresì incluso «altre perdite gravi», senza fornirne una definizione. Alcuni studiosi<sup>75</sup> ritengono che si tratti delle perdite economiche ulteriori causate dal danno alla proprietà: al riguardo, può farsi l'esempio del danno cagionato al veicolo destinato all'attività professionale di trasporto, il

---

<sup>72</sup> Tra queste, è necessario citarne uno a titolo di esempio. Il 5 aprile 1997, il signor Guangpu Zhang ha acquistato 6 bottiglie di liquore fabbricato dallo stabilimento Fupingchun da utilizzare in occasione di una cena di colleghi. A seguito del banchetto il signor Zhang ha contratto una malattia al pancreas che lo ha condotto alla morte. La moglie ha chiesto il risarcimento denunciando la pericolosità del liquore le cui componenti principali, denominati in etichetta, cioè acqua, sorgo e grano dopo il processo di fermentazione avevano provocato 8 sostanze tossiche, dannose per la salute. Il 30 marzo 1998, la moglie ed il figlio hanno quindi citato lo stabilimento dinnanzi al Tribunale di Popolo del livello intermedio di Comune di Luo He della provincia di He Nan, chiedendo che, accertato il difetto di informazione e la conseguente responsabilità, lo stabilimento fosse condannato al risarcimento del danno, quantificando in 600,000 Yuan (90,000 US\$). Il tribunale ha ritenuto l'etichetta del liquore conforme ai requisiti previsti dallo *standard* statale No. GB10344-89 su Etichettatura di Bevande e Liquori, nel quale, le avvertenze sullo stato di conservazione del liquore non risultano obbligatorie. Ciò posto, il tribunale ha condannato la parte attiva, che ha perduto la causa. La sentenza è stata successivamente confermata in secondo grado dal Tribunale di Popolo del livello avanzato della Provincia di He Nan, cui la moglie e il figlio del signor Guangpu Zhang erano ricorsi in appello.

<sup>73</sup> V. RENYUAN DUAN, *op.cit.*, p. 57.

<sup>74</sup> V. WENQI LIU, *Comparazione e ricerca sul regime della responsabilità da prodotto*, Falv Casa Editrice, 1997, pp. 60-75, 95-99.

<sup>75</sup> V. HUIXING LIANG, *op. cit.*, p.38.



quale a sua volta, implicando l'impossibilità (almeno temporanea) di svolgere tale attività, arreca un danno ulteriore da mancata attività.

Diversamente, nell'area del danno risarcibile contenuta nella omologa normativa europea sono esclusi i danni a cosa di tipo normalmente non destinato all'uso o consumo privato e così non principalmente utilizzata dal danneggiato<sup>76</sup>. Di conseguenza, non sarebbero risarcibili i danni materiali verificatisi nel quadro dell'attività professionale del danneggiato<sup>77</sup>.

Per quanto concerne i danni morali, che sono esclusi dal risarcimento nella direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso (e quindi risarcibile ai sensi delle normative nazionali degli Stati membri), il legislatore cinese li ha inclusi nell'area dei danni risarcibili con la Nuova *Product Quality Law* emendata nel 2000, con una formula che introduce una «compensazione per invalidità» e una «compensazione per morte», senza, tuttavia, introdurre un massimale e un minimale per il danno morale (art. 44).

La direttiva 85/374/CEE ha concesso agli Stati membri la facoltà di introdurre un massimale<sup>78</sup>, mentre ha imposto l'introduzione di una franchigia<sup>79</sup> per il danno a cose al fine di evitare un costo sociale – derivante dal contenzioso – eccessivo rispetto agli interessi in gioco<sup>80</sup>.

Al riguardo, la dottrina cinese rileva che tale scelta ha fatto sì che l'ammontare del risarcimento richiesto sia più ragionevole, e che quindi meriti apprezzamento dal parte del legislatore cinese<sup>81</sup>. Con riferimento al massimale, parte della dottrina cinese ritiene che esso dovrebbe essere imposto solo per il danno morale.

#### e) *Prescrizione e decadenza*

La disciplina cinese sulla responsabilità del produttore è poi sottoposta a precise limitazioni temporali: è previsto, infatti, un termine di prescrizione biennale dal giorno in cui

---

<sup>76</sup> V. Part. 9, lett. *b*), della direttiva 85/ 374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso.

<sup>77</sup> La natura del danno cagionato, quindi, rileva ai fini dell'applicabilità della disciplina, a dispetto dell'irrelevanza della qualità del danneggiato o della sua attività. Il problema di tale limitazione si pone con tutta evidenza ogni qual volta la cosa danneggiata si presti ad un uso promiscuo: di conseguenza, appare opportuno interpretare la disposizione estensivamente ed escludere dalla risarcibilità solo le cose per le quali sia normalmente previsto un uso esclusivamente professionale, mentre per le altre cose occorrerà rifarsi al criterio dell'utilizzazione concreta. Cfr. in tal senso R. PARDOLESI, *sub art. 11*, in AA.VV., *la responsabilità per danno da prodotti difettosi. Commentario* Pardolesi e Ponzanelli, in *Nuove leggi civ. commentate*, 1989, p. 634.

<sup>78</sup> V. Part. 9, lett. *b*) della direttiva 85/ 374/ CEE sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso.

<sup>79</sup> V. Part. 16 della direttiva 85/ 374/ CEE sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso.

<sup>80</sup> Sulla congruità di tale scelta, v. il commento critico di R. PARDOLESI, *sub art.11*, in AA.VV., *la responsabilità per danno da prodotti difettosi. Commentario* Pardolesi e Ponzanelli, in *Nuove leggi civ. Commentate*, 1989, pp. 634-635.

<sup>81</sup> V. RENYUAN DUAN, *loc.cit.*, p. 58.





la persona interessata ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno ai suoi diritti e interessi (art.45, comma 1), e un termine di decadenza di dieci anni dal giorno in cui il prodotto difettoso che ha causato il danno era stato consegnato al primo consumatore (art.45, comma 2).

Il comma 1 pone un termine di prescrizione ordinario posto dalle *General Principles of the Civil Law*<sup>82</sup>, stabilito in due anni dal giorno in cui la persona interessata ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno ai suoi diritti e interessi. Il danno risulta essere l'unico elemento del quale il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza per fissare il giorno da cui decorre il termine di prescrizione. Quindi, la normativa offre una tutela minore rispetto alla normativa europea<sup>83</sup>.

In aggiunta, l'art. 168 delle Opinioni su Alcuni Problemi Concernenti Implementazione delle *General Principles of Civil Law della Corte di Cassazione*<sup>84</sup> detta una regola specifica per il caso in cui il danno non è evidente, stabilendo che la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno nel quale il danno è diagnosticato attraverso esame.

Con riferimento alla decadenza del diritto al risarcimento, il momento in cui essa inizia a decorrere è profondamente diverso rispetto alla normativa europea, nella quale la decadenza decorre dalla "messa in circolazione" del prodotto<sup>85</sup>; nella legislazione cinese, invece, esso decorre dalla "consegna al primo consumatore". Le difficoltà interpretative sono aggravate dal fatto che la legislazione cinese tuttora non fornisce una definizione espressa del "consumatore", peraltro occorre ricordare che, in base alla definizione del prodotto offerta dalla *Product Quality Law* all'art. 2, la responsabilità del produttore stabilita nella normativa medesima si applica a tutti i prodotti immessi sul mercato, e non solo a quelli destinati esclusivamente ai consumatori.

Inoltre, la medesima norma (art.45, comma 2) individua un'ipotesi in cui il termine per l'azione non si estingue: si tratta del caso in cui il periodo di utilizzo sicuro, espressamente indicato sul prodotto, non sia ancora trascorso; ne consegue che il periodo di dieci anni diventa più lungo nel caso in cui il prodotto non è ancora scaduto. Questa

---

<sup>82</sup> V. gli artt. 135, 136 e 137 della *General Principles of the Civil Law*, i quali stabiliscono tre categorie di termine di prescrizione: quello ordinario di 2 anni, quello breve di 1 anno e quello lungo di 20 anni. Il termine di prescrizione lungo sembra corrispondere al concetto di decadenza utilizzato nella legislazione europea.

<sup>83</sup> La direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, all'art. 10, richiede agli Stati membri di prevedere nella loro legislazione che l'azione di risarcimento prevista in forza della presente direttiva cade in prescrizione dopo un termine di tre anni a decorrere della data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore. Si vede che oltre al danno, ci sono anche gli altri due elementi essenziali: il difetto e l'identità del responsabile. L'assenza anche di uno solo di tali elementi rende inoperante il decorso della prescrizione V. E. BELLISARIO, *op. cit.*, p. 773.

<sup>84</sup> V. l'art. 168 delle *Opinions of the Supreme People's Court on Several Issues concerning the Implementation of the General Principles of the Civil Law (For Trial Implementation)* promulgate il 26 gennaio 1988, *For personal injury that is obvious, the statute of limitations for compensation shall be computed from the date when the person suffers from such injury; if the injury is not found then and there, but is diagnosed after examination to be caused by the infringement by proof, the statute of limitations shall be computed from the date when the condition of the injury is diagnosed.*

<sup>85</sup> V. gli artt. 7 e 14 della direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.



disposizione solleva un dubbio: non è chiaro se la durata della responsabilità del produttore possa ritenersi coincidente con la durata di sicurezza d'uso dei prodotti o, quanto meno, con la durata chiaramente indicata. Può essere utile ricordare che riguardo la dottrina italiana ritiene che la durata della responsabilità da prodotto vada comunque tenuta distinta dalla durata del prodotto: il termine decennale, infatti, non ha alcuna implicazione sulla durata di sicurezza d'uso che tutti i prodotti devono offrire secondo le norme vigenti<sup>86</sup>.

#### f) L' onere della prova

Il tema della prova riveste un'importanza fondamentale: è evidente l'importanza che assume la ripartizione di tale onere, essa è determinante al fine di indurre o scoraggiare il danneggiato a intraprendere un'azione giudiziaria<sup>87</sup>. Purtroppo il regime della responsabilità del produttore enunciato dalla *Product Quality Law* non stabilisce una precisa ripartizione degli oneri probatori; pertanto, la regola generale di responsabilità contenuta nell'art. 41 deve essere posta in connessione con le disposizioni della *Civil Procedure Law of the People's Republic of China*<sup>88</sup> e della Comprensione e Applicazione di Alcune Prove della Procedura Civile. emanate dalla Corte di Cassazione<sup>89</sup>.

Analogamente al codice civile italiano (v. in particolare l'art. 2697), l'art. 64 della *Civil Procedure Law* cinese prevede che su chi vuol far valere un diritto in giudizio incombe l'onere di fornire la prova dei fatti che lo sostengono<sup>90</sup>. Per quanto riguarda l'onere probatorio che spetta al danneggiato, il legislatore tace, anche se può desumersi che occorrerà provare – secondo la disposizione generica dell'art. 64 della *Civil Procedure Law* e come previsto anche dalla legislazione italiana – il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno<sup>91</sup>.

Tuttavia l'art. 4, comma 6, della Comprensione e Applicazione di Alcune Prove della Procedura Civile della Corte di Cassazione prescrive che nella lite per il risarcimento del danno causato dal prodotto difettoso, l'onere della prova dei fatti che costituiscono causa di esclusione della responsabilità previsti dalla normativa ricade sul produttore.

L'assenza di una disposizione precisa sull'onere probatorio del danneggiato ha però

---

<sup>86</sup> La precisazione, senz'altro opportuna, è di U. CARNEVALI, voce *Responsabilità del produttore*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento, II, Milano, 1998, p. 949.

<sup>87</sup> V. E. BELLISARIO, *op. cit.*, p. 761.

<sup>88</sup> *Zhonghua Rinmin Gongheguo Minshi Susong Fa [Civil Procedure Law of the People's Republic of China]* emanata con decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese No. 44 del 9.4.1991, su approvazione della IV Conferenza della VII Sessione dell'Assemblea Nazionale del Popolo, entrata in vigore nella stessa data; in seguito emendata con decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese No. 75 del 28 ottobre 2007, su decisione della XXX Conferenza della X Sessione dell'Assemblea Nazionale del Popolo, ed entrata in vigore 1° aprile 2008.

<sup>89</sup> Entrata in vigore il 1° aprile 2002.

<sup>90</sup> V. l'art. 64 della *Civil Procedure Law of the People's Republic of China: a party shall have the responsibility to provide evidence in support of its own propositions.*

<sup>91</sup> V. l'art. 41 della *Product Quality Law.*



generato, sul piano applicativo, una diversità di interpretazioni, la quale, a sua volta, si è tradotta in pronunce diametralmente opposte sul medesimo fatto<sup>92</sup>.

5. La *Tort Law*, recentemente entrata in vigore è considerata, dalla dottrina Cinese, la disciplina che ha il carattere di pilastro sulla quale si struttura il sistema generale della disciplina sulla responsabilità da illecito civile<sup>93</sup>. Nel testo recentemente introdotto, la responsabilità del produttore, prevista nell'ambito dei regimi di responsabilità speciali<sup>94</sup>, è disposta appositamente dal capitolo V intitolato la responsabilità da prodotti, il quale risulta composto da 7 norme ( Artt. 41- 47).

---

<sup>92</sup> Come esempio, è opportuno citare il seguente caso. Il 12 luglio 2004, la macchina del signor Qi Qingmin prendeva fuoco spontaneamente mentre era ferma in un parcheggio. Il signor Qi agisce contro il produttore, la Società Limitata Dazhong di Shanghai, dinnanzi alla Corte di Popolo di Distretto Daxing di Pechino, richiedendo il risarcimento della parte di danno non risarcibile dalla società di assicurazione, allegando la certificazione della causa dell'incendio.

La Corte ha ritenuto che innanzitutto il signor Qi doveva fornire la prova dell'esistenza del difetto nella macchina, e poi la Società Limitata Dazhong di Shanghai doveva fornire la prova di uno dei fatti che possono escludere la responsabilità previsti dalla legge.

Visto che il signor Qi non aveva fornito la relativa prova, la Corte, nell'ottobre 2005, ha respinto la domanda del signor Qi (la Sentenza No. 6071 del 2005 della sezione civile della Corte di Popolo di Distretto Daxing di Pechino). Ricorso in appello, il Tribunale di Popolo al livello intermedio ha invece ritenuto la certificazione della causa dell'incendio fornita dal signor Qi sufficiente al fine di provare l'esistenza del difetto nella macchina. Pertanto, in base alla disposizione della Comprensione e Applicazione di Alcune Prove della Procedura Civile della Corte di Cassazione, doveva essere la Società Limitata Dazhong di Shanghai a fornire la prova dei fatti che possono escludere la responsabilità. E poiché tale prova liberatoria non era stata fornita, il Tribunale, in riforma della sentenza della Corte di Popolo di Distretto Daxing di Pechino, ha condannato la Società Limitata Dazhong di Shanghai a risarcisce il danno, quantificato in 35867 yuan (US\$ 5100) (la Sentenza No. 25 del 2006 della sezione civile del Tribunale di Popolo al livello intermedio di Pechino).

<sup>93</sup> Nella struttura, la *Tort Law* risulta composta da 92 articoli, suddivisi in 12 capitoli. I primi 4 e l'ultimo capitolo hanno il carattere di principi generali, intitolati rispettivamente: Disposizioni generali (artt. 1-5); Presupposti e modalità della responsabilità (artt. 6-25); Cause di esclusione e di limitazione della responsabilità (artt.26-31); Disposizioni particolari riguardanti i soggetti responsabili (artt. 32-40); Disposizioni Supplementari (art. 92). Gli altri capitoli, che hanno la natura di disposizioni specifiche, prevedono 7 categorie di responsabilità speciali da illecito civile. Oltre alla responsabilità da prodotti difettosi, le altre categorie di responsabilità da illecito civile speciali disposte dalla *Tort Law* sono: responsabilità per incidenti da circolazione di veicoli a motore, responsabilità per danno da cure mediche, responsabilità per inquinamento ambientale, responsabilità nell'esercizio di attività ad elevato grado di pericolosità, responsabilità per danno da animali domestici, responsabilità per danno da cose.

<sup>94</sup> Oltre alla responsabilità da prodotti difettosi, le altre categorie tipiche di responsabilità da illecito civile speciali disposte dalla *Tort Law* sono: responsabilità per incidenti da circolazione di veicoli a motore, responsabilità per danno da cure mediche, responsabilità per inquinamento ambientale, responsabilità nell'esercizio di attività ad elevato grado di pericolosità, responsabilità per danno da animali domestici, responsabilità per danno da cose.



Le norme dei primi 3 articoli, cioè gli artt. 41, 42, e 43, salvo qualche variante di carattere formale, apportata per esigenza di coordinamento del testo normativo, riproducono fedelmente gli artt. 41 (comma 1), 42 e 43 della *Product Quality Law* (peraltro sia pure casualmente, corrispondono addirittura anche i numeri degli articoli). Si ribadisce il carattere oggettivo del criterio di imputazione e si ribadisce che il produttore e il venditore sono i soggetti in capo ai quali ricade la responsabilità da prodotti difettosi, si tratta di una responsabilità solidale (manca, però, la ripetizione delle cause di esclusione della responsabilità elencate nel comma 2 dell'art. 41 della *Product Quality Law*).

L'art. 44 della *Tort Law*, che si collega saldamente alla seconda parte della norma dell'art. 122 della *General Principles of the Civil Law*, chiarisce che se il prodotto, che cagiona un danno ad altri, è stato reso difettoso dalla colpa del trasportatore o del depositario ovvero di altri soggetti terzi, il produttore o il venditore, dopo il risarcimento, possono rivalersi contro questi. Ciò potrebbe significare che la responsabilità del produttore nei confronti del danneggiato sussiste comunque, anche se questi può poi rivalersi verso il soggetto che ha effettivamente determinato il danno.

Le novità presenti nella *Tort Law* si rinvengono negli artt. 45, 46 e 47.

Le prime due norme stabiliscono che qualora un prodotto difettoso ponga in pericolo la sicurezza dell'altrui persona o patrimonio, il danneggiato ha diritto di richiedere quella che nella dottrina di *civil law* viene definita una azione inibitoria, è possibile, cioè che il produttore o il venditore cessino le turbative, rimuovano il pericolo, salva la possibilità di incorrere in altre forme di responsabilità da illecito civile<sup>95</sup>.

Qualora, invece, il prodotto si riveli difettoso dopo che sia già stato messo in circolazione, il produttore e il venditore debbono, per tempo, segnalare il pericolo, richiamare il prodotto, prendere altri adeguati rimedi. Qualora i rimedi adeguati non siano presi per tempo, ovvero non siano stati efficaci e sia stato cagionato ad altri un danno, il produttore e il venditore incorrono nella responsabilità da illecito civile.

Entrambe le norme tendono ad evitare il danno e riguardano la sicurezza generale dei prodotti, pertanto, secondo la prevalente dottrina cinese, non appartengono all'area della responsabilità del produttore in senso stretto.

L'ultima norma del capitolo III, l'art. 47 introduce un principio di danno punitivo, in virtù del quale, nel caso in cui si sia a conoscenza del difetto del prodotto, e si continui a produrlo e venderlo e ciò cagioni la morte o un grave danno alla salute di altri, il danneggiato ha diritto di agire per il corrispondente risarcimento di natura punitiva.

Tuttavia la nuova legge va, comunque, collegata alle altre normative precedenti, difatti, come è espressamente precisato dall'art. 5 della *Tort Law*, qualora rispetto ad ipotesi specifiche altre leggi contengano disposizioni che potremmo definire speciali, saranno

---

<sup>95</sup> Quanto ai diversi rimedi che sorgono in ragione della responsabilità, oltre al risarcimento del danno, generalmente adoperato, la *Tort Law* all'art. 15 prevede ancora altri 7 rimedi, per esempio: la cessazione dell'attività dannose; la cessazione delle turbative; la rimozione della causa del pericolo; la reintegrazione del patrimonio; il ripristino della situazione originaria; il risarcimento delle perdite; il porgere le proprie scuse; e la rimozione delle conseguenze negative per la reputazione, il ripristino della stessa.



queste a dover essere applicate. Quindi, quanto alla responsabilità da prodotti difettosi, le norme sulla definizione di prodotto e difetto, sulle cause di esclusione della responsabilità, e sulla prescrizione e decadenza, dettate dalla *Product Quality Law*, continuano a trovare applicazione, come precedenza<sup>96</sup>.

6. La prevalente dottrina cinese ritiene che l'elaborazione della nuova *Tort Law*, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del produttore, rappresenta il tentativo di offrire una risposta ai problemi più ricorrenti che sono emersi nel corso dell'applicazione della disciplina precedente e si avvale della passata esperienza della giurisprudenza servendosi dei risultati raccolti grazie alle autorevoli opinioni espresse dalla dottrina.

Tuttavia molti dei problemi applicativi sollevati dalla giurisprudenza, e ai quali abbiamo fatto cenno precedentemente non sono stati espressamente risolti. Tra gli altri, ne cito alcuni a titolo di esempio: l'ambito soggettivo della responsabilità da prodotti difettosi rimane ancora non definito e quindi meno chiaro poiché neanche la nuova legge fornisce una nozione espressa di produttore; la norma sulla nozione del difetto che fa riferimento agli *standard* tecnici quale parametro assoluto per valutare la difettosità dei prodotti non è cancellata, e invece, rimane immutata nella *Product Quality Law* (l'art. 46); l'ambiguità provocata dagli artt. 42 e 43 sul criterio di imputazione stabilito per il venditore non è coordinata<sup>97</sup>, visto che le suddette norme sono calcate quasi letteralmente dalla nuova *Tort Law*; inoltre, la lacuna di una disposizione precisa sull'onere probatorio del danneggiato della *Product Quality Law* non è colmata, poiché non si può trovare la previsione sulla ripartizione dell'onere di prova neanche nella nuova *Tort Law*<sup>98</sup>.

Diversamente un importante problema risolto dalla *Tort Law* riguarda l'ambito di applicazione oggettivo del regime della responsabilità del produttore; essa può ormai ritenersi ampliata anche agli immobili, al servizio e ai prodotti forniti o messi a disposizione dei consumatori nell'ambito della prestazione di un servizio.

In primo luogo, quanto agli immobili, l'art. 86 della *Tort Law* prevede che qualora edifici, costruzioni o altre strutture crollino cagionando ad altri un danno, l'ente appaltante ed il costruttore appaltatore incorrono nella responsabilità solidale.

In secondo luogo, gli artt. 37, 38, 39 e 40 stabiliscono il criterio di imputazione della responsabilità in capo ai fornitori di servizio. Quali i gestori di alberghi, centri commerciali, banche, stazioni, luoghi di divertimento e di altri luoghi aperti al pubblico ovvero gli organizzatori di attività di carattere collettivo, nonché le scuole o altri enti di istruzione. Disponendo che qualora questi non adempiano pienamente ai doveri di garanzia della sicurezza e venga cagionato ad altri un danno, essi incorrono nella responsabilità da illecito

---

<sup>96</sup> V. LU CHEN, *op. cit.*, p.5.

<sup>97</sup> SHENGPING GAO, *op. cit.*, p. 527.

<sup>98</sup> Infatti, la prima bozza del progetto di *Tort Law* disponeva che il danneggiato deve provare la connessione causale tra *tort* e danno. Questa disposizione è stata cancellata dalla seconda bozza del progetto di *Tort Law*.



civile.

Alla fine, l'art. 59 dispone che: qualora a causa di difetti dei medicinali, dei disinfettanti, delle apparecchiature mediche ovvero a causa di trasfusione di sangue non idoneo, venga cagionato un danno al paziente, questi può agire per il risarcimento nei confronti del produttore ovvero dell'ente che ha fornito il sangue; può anche agire per il risarcimento nei confronti dell'istituzione sanitaria. Nel caso in cui il paziente abbia agito per il risarcimento nei confronti dell'istituzione sanitaria, questa, dopo avervi provveduto, ha diritto di rivalersi nei confronti del produttore o dell'ente che ha fornito il sangue responsabile.

Dalla norma si ricava che per i prodotti difettosi forniti nell'ambito della prestazione di servizio sanitario, il fornitore del servizio (cioè l'istituzione sanitaria) e il produttore del prodotto incorrono solidalmente nella responsabilità, il cui criterio di imputazione è, sicuramente, di carattere oggettivo.

7. Come abbiamo evidenziato in precedenza, gli artt. 45 e 46 costituiscono la novità di maggior rilievo contenuta nella nuova *Tort Law* per quanto riguarda la responsabilità da prodotto difettoso.

L'art. 45 riconosce il diritto del potenziale danneggiato di richiedere al produttore o al venditore di rimuovere il pericolo quando il prodotto difettoso possa, espressamente, porre in pericolo la sicurezza dell'altra persona o patrimonio.

L'art. 46 impone al produttore e venditore l'obbligo di segnalare il rischio, richiamare il prodotto o prendere altri rimedi adeguati quando il prodotto si presenta difettoso dopo che sia già stato messo in circolazione.

Si è potuto osservare che la locuzione "prodotto difettoso" utilizzata nel testo normativo dalle suddette norme corrisponde, in sostanza, alla locuzione "prodotto insicuro" o "prodotto pericoloso" adoperato dalla normativa europea sulla sicurezza dei prodotti<sup>99</sup>, essa fa, dunque, riferimento al prodotto che presenta rischio alla sicurezza della persona o del patrimonio, anche se non ha ancora effettivamente cagionato un danno reale.

Con riferimento a queste ipotesi il legislatore cinese prevede alcuni obblighi che incombono sul produttore e sul venditore e che sono finalizzati alla prevenzione del verificarsi dei danni.

Il fatto che le disposizioni le quali assolvono una funzione di tutela preventiva della salute e dell'integrità fisica delle persone sono allocate tra le norme sulla responsabilità da prodotti difettosi, sembra palesare l'acquisizione di una più consapevole prospettiva da parte del legislatore cinese. Difatti la disciplina sulla responsabilità del produttore indirizzata, in precedenza, solo ad assicurare una tutela di carattere successivo e individuale, si era rilevata incapace di sopportare, da sola, il peso di garantire un sistema efficiente di tutela dei consumatori, e si ricorre, quindi, ad un sistema integrato e completo, in grado di agire in

---

<sup>99</sup> V. l'art. 2, lett. b) e c) della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.



primo luogo a monte, e cioè sulla fonte del rischio di danno.

Nondimeno, la preziosa coscienza del legislatore è acquisita a caro prezzo, come risulta se si considerano i gravi danni provocati dai prodotti difettosi ai consumatori cinesi, come, purtroppo, è dimostrato dai recenti scandali, in particolare, nel settore dei prodotti alimentari.

A tale proposito degna menzionare anche l'altra novità introdotta dalla *Tort Law*: il regime di risarcimento di natura punitiva. Infatti, intorno al problema se prevedere o meno il danno punitivo nell'ambito della nuova *Tort Law*, la dottrina cinese ha svolto un dibattito accanito durante il corso della sua formulazione, in considerazione del fatto che, anche in base alla tradizione dell'ordinamento continentale, la finalità della responsabilità prevista dal diritto privato costituisce un rimedio, non una punizione<sup>100</sup>.

Il verificarsi dei numerosi scandali avvenuti negli ultimi anni sembra aver promosso una posizione favorevole allo stabilimento di tale regime in Cina.

Difatti in molti degli avvenimenti, ai quali faremo successivamente cenno i produttori hanno continuato a produrre e a vendere il prodotto insicuro anche dopo aver assunto conoscenza del difetto del prodotto, cagionando, in tal modo, un ulteriore allargamento e gravità del danno<sup>101</sup>.

Il nuovo art. 47 della *Tort Law* impone, tuttavia, la presenza di requisiti rigorosi per l'applicazione del danno punitivo: la conoscenza del difetto da parte del produttore o venditore, la morte o il danno grave alla salute al danneggiato<sup>102</sup>.

**8.** Dal maggio 2003 per quasi un anno, a Fuyang nella Provincia di Anhui (un'area rurale molto povera ed arretrata), oltre 170 bambini hanno subito danni da malnutrizione cagionati dal latte in polvere sofisticato che era stato loro somministrato. Il latte in polvere era prodotto mettendo in circolazione una polvere di latte adulterata con materie prime alimentari a prezzo basso, quali: (farina, amido, saccarosio), alle quali veniva aggiunta l'essenza di latte. Questo prodotto non poteva soddisfare le esigenze di crescita regolare dei neonati. Alcuni dei essi (almeno 12) erano morti a causa del deperimento di organi vitali come il cuore, il fegato e il rene, altri (oltre un centinaio) hanno subito danni permanenti.

I produttori del latte in polvere sofisticato, (si trattava di 46 imprese), risultavano residenti nelle 10 diverse province, nelle quali, successivamente, si erano verificati i danni causati dalle complicazioni derivanti dalla malnutrizione per il latte in polvere *substandard*. Le Amministrazioni dell'Industria e Commercio delle province predette hanno verificato la presenza di 127.38 tonnellate di latte in polvere *sub standard* di 55 marche<sup>103</sup>.

---

<sup>100</sup> SHENGPING GAO, *op. cit.*, p. 545.

<sup>101</sup> V. LU CHEN, *op. cit.*, p. 210.

<sup>102</sup> V. LU CHEN, *op. cit.*, p. 209.

<sup>103</sup> Vedi il notiziario della rivista «*Ban yue tan nei bu ban*» 2004.4 di Xinhua News Agency.



L'analisi sull'inchiesta<sup>104</sup> seguita allo scandalo del latte in polvere sofisticato, ha rilevato che la normativa vigente sulla qualità dei prodotti non è idonea a proteggere in concreto la salute e la sicurezza dei consumatori.

In primo luogo, il sistema di supervisione e di controllo della qualità dei prodotti stabilito dalla *Product Quality Law*<sup>105</sup> non è sufficiente né quindi è soddisfacente a causa della mancanza di disposizioni sui criteri e sul sistema della consultazione e del coordinamento, sia fra i vari livelli – da quello Statale a quello provinciale, comunale, e distrettuale – delle Autorità di Supervisione per la Qualità dei Prodotti, sia fra le diverse amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti<sup>106</sup> per materia ad effettuare la supervisione e il controllo dei prodotti.

In aggiunta, la *Product Quality Law* non dispone i provvedimenti necessari a limitare ed impedire l'immissione sul mercato o a chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rileva insicuro per la salute e la sicurezza del consumatori<sup>107</sup>, specie nei casi in cui i prodotti dannosi sono stati messi in circolazione e continuano a essere utilizzati dai consumatori. Quindi, la tutela effettivamente applicata si è concretizzata in una tutela esclusivamente individuale e di carattere successivo, cioè il risarcimento del danno, sia via giudiziale, oppure via stragiudiziale attraverso la mediazione effettuata dal Centro di Reclami dei Consumatori, organo sottoposto all'Amministrazione dell'Industria e del Commercio.

Quanto alla tutela civilistica del risarcimento del danno, a norma dell'art. 44 della *Product Quality Law* sul danno risarcibile, le famiglie dei bambini danneggiati, avrebbero potuto ottenere il risarcimento non solo con riguardo alle spese per le cure mediche e per l'assistenza del bambino, ma anche per la diminuzione del reddito dei genitori, dovuta alla perdita di tempo lavorativo. Peraltro, nel caso in cui il bambino fosse diventato disabile, la norma induce a ritenere che si devono aggiungere alla somma da risarcire le spese degli strumenti di ausilio degli invalidi e la compensazione per lo stato di disabilità, mentre – in caso di morte del bambino – vanno corrisposte le spese per i funerali e la compensazione

---

<sup>104</sup> L'inchiesta, condotta nel maggio 2004 da ZHENG XIAOYU, dell'Amministrazione statale per gli alimenti e le medicine, era stata ordinata dal primo ministro Wen Jiabao. I media cinesi, il Quotidiano del Popolo, il Quotidiano China Daily e la televisione di Stato, la CCTV (*Television Central of China*) hanno reso pubblica parte dell'inchiesta.

<sup>105</sup> Secondo l'art. 1 della *Product Quality Law*, una delle varie finalità della legge è rafforzare la supervisione e l'amministrazione per la qualità dei prodotti. Per raggiungere tali finalità, la legge contiene un apposito capitolo intitolato: "Supervisione per la qualità dei prodotti"(gli artt. 12-25). Questa disciplina trova una sua specificazione nel Regolamento di Supervisione e Controllo Selettivo per la Qualità dei Prodotti al Livello Statale, emanato con il decreto n. 13 dell'Autorità Generale di Supervisione di Qualità, Ispezione e Quarantena il 29 dicembre 2001.

<sup>106</sup> In Cina, le amministrazioni pubbliche competenti per materia ad effettuare la supervisione e il controllo dei prodotti sono: l'Autorità di Supervisione per la Qualità di prodotti, l'Amministrazione dell'Industria e del Commercio, l'Amministrazione per Alimentari e le Medicine, l'Amministrazione della Salute Pubblica locale.

<sup>107</sup> V. l'art. 18 della *Product Quality Law* che prevede i poteri delle autorità competenti, e l'art. 49 della *Product Quality Law* che stabilisce un sistema di sanzioni.





per la morte.

Malgrado la chiarezza del dettato legislativo, poiché quasi tutte le vittime erano figli di gente povera, pressoché analfabeta, non ci sono state significative richieste. Difatti, in primo luogo si trattava di persone che non conoscevano la prescrizione della legge sul risarcimento del danno; pertanto, non solo non avevano le conoscenze e le informazioni minime per agire in giudizio contro il produttore del latte in polvere sofisticato, ma comunque, anche laddove avessero avuto le necessarie conoscenze, non avrebbero avuto le risorse finanziarie sufficienti per sostenere le spese di una causa.

Inoltre, nello scandalo di latte in polvere di Fuyang, è anche emerso che i reclami mossi direttamente contro i produttori non hanno sortito alcun effetto: infatti gli indirizzi indicati nelle confezioni sono risultati di fantasia, pertanto i ricorsi non sono mai stati recapitati ai diretti responsabili. Di conseguenza, non è stato neppure possibile procedere alla esatta identificazione della maggior parte dei produttori del latte in polvere sofisticato; per questa ragione, nei rari casi in cui le famiglie hanno ottenuto il risarcimento, sono stati sempre i venditori del latte in polvere sofisticato a risarcire il danno, ne cito un caso come esempio in nota<sup>108</sup>.

Cinque anni dopo, nel settembre 2008, si è ripetuta una situazione analoga con lo scoppio dello scandalo del latte in polvere contraffatto con la melamina del Gruppo Sanlu lo scandalo ha un'altra volta confermato che alla tutela successiva e individuale si dovrebbe accompagnare una tutela generale e preventiva utilizzando anche le misure di ritiro o di richiamo del prodotto e l'informazione dei consumatori.

Il latte in polvere contraffatto con la melamina, sostanza tossica che fa aumentare artificialmente il valore calorico, ha causato la morte di almeno sei neonati, mentre si calcola che siano circa 290 mila quelli che si sono ammalati (diagnosticati diversi gradi del calcolo nel rene) e sono stati ricoverati in ospedale.

Infatti, fin da dicembre 2007, al Gruppo Sanlu sono arrivati i primi reclami dei consumatori, i quali denunciavano la presenza di sedimenti rossi nella urina di alcuni bambini ai quali era stato somministrato il latte in polvere fabbricato dal Gruppo. I risultati delle ispezioni effettuate rispettivamente il 20 maggio 2008 dal gruppo al suo interno e il 24

---

<sup>108</sup> I gestori di un negozio nel quale è stato acquistato latte in polvere povero di proteine, hanno dovuto risarcire la famiglia di un bambino che, in conseguenza della malnutrizione dovuta all'assunzione del latte, presentava testa gonfia e membra consumate. Lo ha stabilito la Corte di Fuyang: i giudici hanno condannato Bucai Ma e Zeyun Liu al pagamento di 74 mila yuan (6.600 euro circa) nei riguardi della famiglia di Xiaoxue Tong, a causa della grave forma di malnutrizione che ha colpito il figlio.

Difatti, Tong è uno degli oltre 170 bambini affetti da testa gonfia e membra esili (sintomi che indicano lo stato di malnutrizione) per l'assunzione regolare di latte sofisticato. Tuttavia, è difficile trovare casi giudiziari in cui la famiglia del bambino malnutrito ha ottenuto un risarcimento corrispondente al danno subito realmente.

Vedi Asia News / Agenzie 17 dicembre 2004, Pechino settembre 2005, e QING ZHANG, NING LIU, DONG QIAO, *Products Liability: Legal Risks and solution*, China Law Press, 2005, p. 221.



luglio 2008 da un organismo competente<sup>109</sup> hanno rilevato che il latte in polvere conteneva la melamina. Tuttavia, il gruppo Sanlu ha continuato a produrre e vendere il latte in polvere nella cui materia prima (il latte fresco) era aggiunta la melamina. Solo dal 6 agosto, quando la denuncia di Fonterra, l'impresa neozelandese partner del Sanlu, ha fatto scoppiare lo scandalo, l'Autorità di Supervisione per la Qualità e Tecnologia ha fatto cessare la produzione. Il gruppo Sanlu, malgrado le verifiche effettuate, non aveva adottato nessuna misura finalizzata ad informare i consumatori e a prevenire il propagarsi del danno.

Infine, dispiace dover constatare che a seguito dello scandalo di Sanlu non si può trovare neanche un caso nel quale è stato chiesto ed ottenuto il risarcimento del danno in base alla previsione sulla responsabilità del produttore contenuta nella *Product Quality Law*. Tutti i danneggiati hanno chiesto ed ottenuto solamente una indennità prefissata, fornita dalla fondazione, costituita, dalle imprese coinvolte nello scandalo<sup>110</sup>.

9. Risalendo alla *Consumer Protection Law*, l'obbligazione principale – imposta in via generale a tutti gli operatori professionisti – è già stata delineata al comma 1 dell'art. 18, laddove viene enunciato che «gli operatori economici devono garantire che le merci o i servizi forniti da loro siano conformi ai requisiti di sicurezza della persona e della proprietà».

Questa obbligazione di sicurezza intende riferirsi a tutti i professionisti che operano sul mercato, a prescindere dalla diversità delle molteplici figure di soggetti coinvolti nella catena produttiva e distributiva. Il rispetto dell'obbligazione di sicurezza impone a questi soggetti l'obbligo di evitare i rischi connessi con i prodotti o i servizi in tutte le fasi della produzione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi.

Tuttavia, la normativa, dopo avere sancito in un modo sufficientemente ampio e generale l'obbligazione di sicurezza, non fornisce alcuna indicazione per quanto riguarda i requisiti (di sicurezza) ai quali le merci o i servizi si devono conformare.

L'obbligazione generale di sicurezza prevista dalla *Consumer Protection Law* trova il suo necessario completamento negli obblighi comportamentali menzionati ai commi 2 e 3, sempre dell'art. 18<sup>111</sup>. Per quanto riguarda le merci o i servizi che possano presentare i rischi

---

<sup>109</sup> L'Autorità di Ispezione e Quarantena per Entrata e Uscita della Provincia di Hebei, nella quale il gruppo Sanlu aveva la sede centrale.

<sup>110</sup> L'inchiesta eseguita sullo scandalo ha rilevato che ben una ventina di imprese nel settore di produzione di latte in polvere, anche quelle note più in Cina, risultavano coinvolte nello scandalo. Esse hanno costituito una fondazione di 1 miliardo 100 milioni Yuan (200 milioni US\$) per dare indennizzo ai danneggiati. Il progetto di indennizzo contempla quota prestavilata: 200 mila Yuan (30 mila US\$) per una persona morta, 30 mila Yuan (5 mila US\$) per un caso grave, 2 mila Yuan (3 00 US\$) per un caso ordinario. V. il sito: <http://www.ebiotrade.com/newsf/2008-12/20081229174437.htm>

<sup>111</sup> Giova riportare il testo normativo anche in italiano: «Sulle merci o sui servizi che possano mettere a pericolo la sicurezza della persona e della proprietà, gli operatori economici devono fornire le istruzioni veritiere e le avvertenze esplicite ai consumatori, indicare il modo corretto dell'uso delle merci o della fruizione dei servizi e la modalità atta a prevenire l'avvenimento del danno.



– secondo la dizione testuale: le merci o i servizi che possano mettere a pericolo la sicurezza della persona e della proprietà – la legge prevede solamente l’obbligo di informazione da adempiere attraverso adeguate istruzioni e avvertenze.

La normativa cinese pone a carico degli operatori economici, per quanto riguarda i prodotti già immessi sul mercato che presentano rischi e rispetto ai quali è opportuno un intervento rapido delle Autorità competenti, sia l’obbligo di informare immediatamente e le amministrazioni pubbliche e i consumatori, sia l’obbligo di adottare misure idonee al fine di prevenire l’avverarsi del danno. Tuttavia, in concreto, la legge non indica in modo dettagliato né i requisiti specifici di tale obbligo di informazione, né le azioni concrete da intraprendere per premunirsi contro i rischi.

E’ ovvio che, attualmente, gli obblighi imposti agli operatori commerciali sulla sicurezza dei prodotti, introdotti dall’art. 18 della *Consumer Protection Law*, siano ben lontani dall’essere considerati sufficienti, in particolare, rispetto alle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Si avverte quindi la forte e urgente esigenza di avere, anche in Cina, una disciplina che faccia riferimento in via esclusiva e specifica alla sicurezza generale dei prodotti.

In ogni caso, a seguito dei recenti scandali che hanno coinvolto anche note imprese di prodotti alimentari, il 28 febbraio 2009 è stata emanata la *Food Safety Law*, anche se in fretta e furia. Questa legge negli artt. 53, 82 e 83, ha previsto il regime di richiamo e quello di pubblicazione delle informazioni sulla sicurezza dei prodotti alimentari.

Peraltro, anche il Progetto del Regolamento sul Richiamo dei Prodotti Difettosi è stato lanciato nel corso di consultazione pubblica dall’organo legislativo l’8 aprile 2009.

Nella nuova *Tort Law*, le misure di richiamo e di segnalazione del pericolo sono ribadite, in via generale, come obblighi del produttore e del venditore per la prevenzione del verificarsi del danno, ma sempre, tuttavia, in modo molto generico secondo le prime osservazioni della dottrina.

L’auspicato rafforzamento di tali obblighi, e il conseguente innalzamento del livello di diligenza esigibile dagli operatori commerciali, permetterebbe di conseguire risultati non molto diversi rispetto a quelli che deriverebbero dall’applicazione di un modello di responsabilità oggettiva.

---

Quando gli operatori economici vengono a conoscere che le merci o i servizi forniti da loro si presentano gravemente difettosi e anche se utilizzati in modo corretto, possono mettere in pericolo la sicurezza della persona e della proprietà, essi devono immediatamente informare le amministrazioni competenti e i consumatori ed adottare le misure idonee a prevenire l’avvenimento dannoso».